

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 aprile 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 ottobre 2002, n. 0308/Pres.

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2002 del Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale n. 4/1999, come da ultimo modificata dall'art. 4, comma 52, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 ottobre 2002, n. 0310/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi previsti dagli articoli 7, commi 3 e 4, e 111 della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche, in materia di partecipazione a società d'area o consorzi, e di sostegno agli eventi congressuali. Approvazione. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 ottobre 2002, n. 0312/Pres.

Approvazione integrazioni al regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 ottobre 2002, n. 0313/Pres.

Legge regionale n. 46/1990, art. 3. Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari. Approvazione. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 ottobre 2002, n. 0330/Pres.

Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti balneari, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori, ai sensi dell'art. 102, comma 3, della legge regionale n. 2/2002. Approvazione. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 ottobre 2002, n. 0331/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall'art. 18 della legge regionale n. 41/1996. Approvazione. Pag. 9

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2002, n. 32.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, all'art. 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e all'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, in materia di sostegno e informazione alle imprese. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2002, n. 34.

Disposizioni in materia di tributi regionali. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 35.

Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e disposizioni transitorie in materia urbanistica. Pag. 12

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 dicembre 2002, n. 32.

Modifiche al regolamento 14 marzo 2001, n. 6 «regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche» Pag. 13

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2002 n. 16.

Soppressione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali Pag. 14

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 17.

Integrazioni della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 - Norme sul diritto allo studio universitario Pag. 14

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 18.

Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio Pag. 15

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 19.

Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati Pag. 17

REGOLAMENTO REGIONALE 1° ottobre 2002 n. 5.

Regolamento regionale degli archivi della giunta regionale.
Pag. 17

REGOLAMENTO REGIONALE 26 novembre 2002 n. 6.

Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali Pag. 26

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 50.

Istituzione di una commissione consiliare contro il fenomeno della mafia in Calabria Pag. 28

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 51.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 52.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 36 del 10 dicembre 2001. Finanziario 2003 Pag. 30

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 novembre 2002 n. 21.

Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari Pag. 30

LEGGE 28 novembre 2002 n. 22.

Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private agli enti locali e loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone. Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea Pag. 31

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 ottobre 2002, n. 0308/Pres.

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2002 del Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale n. 4/1999, come da ultimo modificata dall'art. 4, comma 52, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», come da ultimo modificata dall'art. 4, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, della citata legge, che, tra l'altro, istituisce il fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei comuni singoli o associati;

Attesa la necessità di disciplinare la ripartizione del fondo citato fra i soggetti destinatari per l'anno 2002;

Ritenuto di provvedervi mediante apposito regolamento;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3369 del 4 ottobre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la ripartizione per l'anno 2002 del fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», come da ultimo modificata dall'art. 4, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 ottobre 2002

TONDO

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2002 del fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione per l'anno 2002 del fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

Art. 2.

Destinatari

1. Soggetti destinatari della ripartizione del fondo di cui all'art. 1 sono i comuni singoli e gli enti gestori del servizio sociale dei comuni definiti dalla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.

Art. 3.

Criteri di riparto

1. Per assicurare il mantenimento dei servizi di cui all'art. 4, comma 6, lettera b) della legge regionale n. 4/1999 e successive modifiche e integrazioni, la ripartizione delle risorse a favore dei comuni per i costi dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di loro competenza, e a favore degli enti gestori del servizio sociale dei comuni per i servizi, gli interventi e le prestazioni la cui gestione è affidata o delegata dai comuni singoli sulla base di specifiche previsioni normative e per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 32 della legge regionale n. 10/1998, avviene assegnando ad ogni destinatario lo stesso importo dell'anno 2001 maggiorato del 6%.

2. La residua disponibilità del fondo viene destinata a interventi essenziali i cui costi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla generalità dei comuni e dagli enti gestori del servizio sociale dei comuni a fronte della summenzionata ripartizione parametrica.

3. La quota di cui al comma 2 viene così suddivisa:

a) fino al limite massimo del 25% per interventi a favore di rifugiati presenti sul territorio regionale da ripartire tra i comuni richiedenti secondo i seguenti criteri:

1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale dei «minori stranieri non accompagnati» che, per i comuni con meno di 10.000 abitanti, è pari al 100% delle spese sostenute; per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'intervento massimo è di euro 619,75 mensili pro-capite;

2) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti sulla base dei dati delle effettive presenze giornalieri di rifugiati adulti sino al 30 settembre 2002. L'intervento massimo è stabilito in euro 16,53 giornalieri pro-capite;

b) fino al limite massimo del 40% per la gestione diretta, mista, o in convenzione di asili-nido da ripartire tra i comuni secondo i seguenti criteri:

1) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa tra gli asili nido in base al valore assegnato alle strutture che accolgono bambini di età inferiore ai 12 mesi. A tal fine viene assegnato valore 1,25 al nido che accoglie bambini a partire dai 3 mesi di età e valore 1 al nido che accoglie bambini a partire dai 9 mesi di età;

2) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa in base ai seguenti 8 indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di 10 punti per ciascun asilo nido:

- a) tempo dedicato al coordinamento;
- b) stabilità del personale educativo;
- c) titolo di studio del personale incaricato delle sostituzioni;
- d) tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento;
- e) tempo dedicato alle famiglie dei bambini;
- f) presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura dell'asilo nido;
- g) definizione dei tempi per l'accoglimento dei bambini;
- h) percentuale dei bambini segnalati dai/ai servizi sociali territoriali;

3) una quota non superiore al 5% viene destinata alla copertura del costo derivante dalle convenzioni tra comune e soggetto privato che gestisce l'asilo nido indicato dai comuni stessi, nella misura massima del 65%. Saranno ammessi a contributo i comuni che avranno attivato il rapporto con il soggetto privato entro e non oltre il 15 settembre 2002;

4) la rimanente quota è ripartita fra gli altri comuni in base al totale dei bambini accolti nell'anno precedente così calcolato:

numero di bambini accolti negli asili nido a gestione diretta comunale moltiplicato per il coefficiente 1,5;

numero di bambini accolti negli asili nido a gestione mista (Comune e soggetto privato) moltiplicato per il coefficiente 1;

c) fino al limite massimo del 4% per la continuità della gestione di strutture residenziali per anziani precedentemente gestite dall'O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia) e dall'E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) e già sostenute da contributi regionali ai sensi della legge regionale n. 70/1980 e della legge regionale n. 95/1981. La quota viene ripartita assegnando ai comuni gestori di tali strutture lo stesso importo assegnato nell'anno 2001 per le medesime finalità;

d) fino al limite massimo del 0,2% ai comuni capoluogo di provincia per gli incentivi previsti dalla legge regionale n. 32/1997, art. 13 da trasferire successivamente alle province, destinatarie finali degli incentivi stessi. La quota viene ripartita tra i comuni capoluogo in base al numero del personale sociale con funzioni di coordinamento operante presso le province e dalle stesse indicato;

e) fino al limite massimo del 4% per le prestazioni a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi individuate all'art. 4 comma 6, lettera b) della legge regionale n. 4/1999 secondo i seguenti criteri:

1) una quota non inferiore al 50% e non superiore al 65% è ripartita tra i comuni della Regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti audiolesi minorenni;

2) la rimanente quota è ripartita tra i comuni della Regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro;

f) fino al limite massimo dell'1% per progetti pilota tesi ad espandere il lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e di qualificazione delle donne di cui alla legge regionale n. 23/1990, art. 3, comma 9, da ripartire tra i comuni richiedenti per la realizzazione di progetti approvati dalla Commissione per le pari opportunità che propone altresì l'ammontare dei singoli finanziamenti;

g) fino al limite massimo del 35% per le prestazioni di cui all'art. 32 della legge regionale n. 10/1998, a seguito dell'applicazione delle modifiche della disciplina di attuazione disposte con D.G.R. n. 1610/2001, relative alle somme evidenziate dagli enti gestori del servizio sociale dei comuni riferite all'anno 2001. La quota viene ripartita in maniera proporzionale al fabbisogno dichiarato dagli enti medesimi.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui alle lettere a), b), d) ed e), indicati all'art. 3, comma 3, redatte secondo i modelli allegati, devono essere presentate alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro l'11 novembre 2002.

Art. 5.

Rendicontazione

1. I termini di presentazione della rendicontazione ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge n. 7/2000 sono determinati nei decreti di concessione.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

02R0844

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2002, n. 0310/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi previsti dagli articoli 7, commi 3 e 4, e 111 della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche, in materia di partecipazione a società d'area o consorzi, e di sostegno agli eventi congressuali. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e successive modificazioni, recante: «disciplina organica del turismo»;

Ricordato che con decreto n. 0253/Pres. del 21 agosto 2002 è stato approvato apposito regolamento concernente ambiti di intervento e priorità, nonché criteri e modalità di concessione degli incentivi previsti dal titolo X della citata legge regionale n. 2/2002;

Considerato che nell'ambito della succitata legge regionale n. 2/2002 sono previste altre tipologie di incentivazioni nel settore turistico che non prevedono termini per la presentazione delle domande di finanziamento, né criteri e modalità per la concessione degli incentivi medesimi;

Tenuto conto, altresì, della necessità di prevedere delle disposizioni regolamentari transitorie per l'attuazione di alcuni interventi finanziari;

Considerata l'urgenza di regolamentare le tipologie per le quali sussistono nel corrente esercizio le disponibilità finanziarie necessarie per l'accoglimento delle domande presentate o da presentarsi entro i termini stabiliti con il provvedimento medesimo, ed in particolare le incentivazioni previste agli articoli 7, commi 3 e 4, e 111 della citata legge regionale n. 2/2002;

Visto il testo in merito predisposto dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3248 del 27 settembre 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi previsti dagli articoli 7, commi 3 e 4, e 111 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e successive modifiche, in materia di partecipazione a società d'area o consorzi, e di sostegno agli eventi congressuali», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 ottobre 2002

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi previsti dagli articoli 7, commi 3 e 4, e 111 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e successive modifiche, in materia di partecipazione a società d'area o consorzi, e di sostegno agli eventi congressuali.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento individua criteri e modalità per la concessione di incentivi previsti dagli articoli 7, commi 3 e 4, e 111 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e successive modifiche, in materia di partecipazione a società d'area o consorzi, e di sostegno agli eventi congressuali.

Art. 2.

Finanziamenti di cui all'art. 7 commi 3 e 4

1. Le domande volte ad ottenere i finanziamenti previsti dall'art. 7, commi 3 e 4, della legge regionale n. 2/2002 sono presentate dai comuni e dalle province alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario entro il 30 settembre di ciascun anno ed hanno validità anche per l'anno successivo.

2. Le domande devono essere corredate da un progetto finanziario comprendente le altre compartecipazioni alle società d'area o ai consorzi turistici di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.

Art. 3.

Criteri e modalità di concessione

1. La ripartizione delle risorse complessive annue disponibili per le partecipazioni dei comuni e delle province alle società d'area o ai consorzi turistici viene disposta sulla base dei seguenti criteri prioritari in ordine decrescente:

a) partecipazione a società d'area esistenti o integrazione quota di partecipazione disposta ai sensi dell'art. 6, comma 144, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

b) partecipazione a società d'area in fase di costituzione nei territori di cui al seguente ordine decrescente:

- 1) ambito turistico di Lignano Sabbiadoro;
- 2) comuni ricadenti nell'ambito delle A.I.A.T.;
- 3) comuni del rimanente territorio regionale;

c) partecipazione ai consorzi turistici individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.

2. In caso di parità nella graduatoria vale quale criterio residuo il parametro costituito dalle maggiori presenze turistiche registrate nell'ultimo biennio.

3. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

4. La quantificazione massima del finanziamento regionale viene determinata nella misura di 103.291,00 euro per ente beneficiario.

5. Con il decreto di concessione viene disposta in via anticipata l'erogazione in unica soluzione del finanziamento.

6. Ai fini della rendicontazione della spesa e della conclusione della pratica, gli enti beneficiari devono presentare, entro il termine fissato con il decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale, che attesti che il finanziamento è stato utilizzato nel rispetto delle finalità della legge e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, in conformità all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 4.

Contributi di cui all'art. 111 comma 1

1. Le domande per accedere ai contributi previsti dall'art. 111, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 sono presentate dagli organizzatori di eventi congressuali alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario entro il 1° marzo di ogni anno ed hanno validità limitata all'anno solare di riferimento.

2. La domanda, sottoscritta dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere corredata da una relazione contenente:

a) la descrizione dettagliata degli eventi congressuali programmati;

b) l'indicazione delle strutture e centri congressuali che verranno utilizzati;

c) il preventivo di spesa relativo ai costi per la locazione delle strutture ed i centri indicati alla lettera b), corredato dal piano finanziario, comprensivo dell'indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali far fronte all'onere non coperto dall'eventuale contributo;

d) i risultati attesi e le modalità di riscontro degli stessi;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «*de minimis*» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

3. Possono essere finanziate soltanto iniziative comprendenti eventi organizzati nel Friuli-Venezia Giulia che prevedono la presenza di oltre duecento congressisti, i quali pernottino in strutture ricettive della Regione per almeno due notti consecutive.

4. Resta escluso dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. La spesa ammissibile è costituita dal costo necessario per la locazione di strutture e centri congressuali utilizzati per l'organizzazione degli eventi programmati.

Art. 6.

Entità dei contributi

1. La spesa minima ammissibile a contributo viene fissata in euro 15.000,00.

2. La misura massima del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile e comunque nel limite massimo di euro 51.665,29.

3. Il contributo viene concesso ed erogato secondo la regola del «*de minimis*» ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione delle comunità europee del 12 gennaio 2001, e successive modifiche, e comunque nel limite massimo di euro 100.000,00 nell'ultimo triennio qualora il beneficiario abbia già fruito di altri contributi *de minimis*.

Art. 7.

Criteri e modalità di concessione

1. Per la ripartizione dello stanziamento annuale viene applicato il criterio cronologico di presentazione delle domande.

2. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

3. Il direttore del servizio della incentivazione turistica emette il decreto di concessione del contributo fissando il termine per la rendicontazione della spesa.

4. Con il decreto di concessione può essere disposta l'erogazione in via anticipata di una quota non superiore al 70% dell'importo del contributo, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

5. Per la liquidazione in via definitiva del contributo e per l'erogazione del saldo del medesimo, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve presentare la seguente documentazione:

a) una relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti, contenente una dichiarazione sul numero dei partecipanti ad ogni evento congressuale e sull'effettivo pernottamento in strutture ricettive della Regione per almeno due notti consecutive;

b) un prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa;

c) una copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale, corredata da una dichiarazione attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Per l'anno in corso le domande volte ad ottenere i contributi di cui al presente regolamento devono pervenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore del medesimo regolamento.

2. Sono fatte salve le domande già presentate nel corso dell'anno 2002 prima della entrata in vigore del presente regolamento per iniziative rispondenti ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il presidente* TONDO

02R0845

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 15 ottobre 2002, n. 0312/Pres.

Approvazione integrazioni al regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 46 del 13 novembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, con la quale si prevede, tra l'altro, la concessione di contributi in conto capitale e annui costanti per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture destinate a persone anziane;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0453-Pres. del 28 novembre 2001 recante «regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti»;

Ravvisata la necessità di prevedere nell'ipotesi di disponibilità finanziaria insufficiente di poter escludere le richieste che, seppur compatibili con i criteri di ripartizione individuati all'art. 4 del summenzionato regolamento, riguardano lavori o lotti/stralci successivi a quelli già finanziati in esercizi precedenti i cui lavori alla data della ripartizione dei finanziamenti non risultano ancora essere iniziati;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3368 del 4 ottobre 2002;

Decreta:

Sono approvate le integrazioni al «regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0453-Pres. del 28 novembre 2001, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 ottobre 2002

TONDO

Integrazioni al regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0453/Pres. del 28 novembre 2001.

Art. 1.

Integrazioni all'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0453/Pres. /2001

1. All'art. 4 del «regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0453-Pres. del 28 novembre 2001, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. — Nell'ipotesi in cui la disponibilità finanziaria sia insufficiente, non sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti lavori o lotti o stralci successivi a quelli già finanziati in esercizi precedenti i cui lavori alla data della ripartizione dei finanziamenti, non risultano ancora essere iniziati».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il presidente* TONDO

02R0846

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 15 ottobre 2002, n. 0313/Pres.

Legge regionale n. 46/1990, art. 3. Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 46 del 13 novembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 8, comma 31 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, con il quale si istituisce il servizio autonomo per l'immigrazione;

Vista la legge regionale n. 46/1990 titolo I, «iniziative di politica attiva nei confronti dei migranti» ed in particolare l'art. 3;

Visto l'art. 17 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 e l'art. 13 della legge regionale n. 13/2002, comma 23, lettera a) che definiscono gli interventi di competenza del servizio per l'immigrazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» ed in particolare l'art. 38;

Considerata la crescente presenza di studenti stranieri extracomunitari negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione e la conseguente necessità di interventi di sostegno volti a facilitare l'apprendimento della lingua italiana da parte degli stessi per favorirne l'inserimento nelle strutture scolastiche;

Ritenuto di adottare il procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini di corrispondere con immediatezza alle esigenze prospettate, prevedendo, altresì, parametri di finanziamento forfettari e differenziati per le diverse tipologie di corso;

Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di apposito regolamento per stabilire i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti;

Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dal servizio autonomo per l'immigrazione;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3320 del 4 ottobre 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 ottobre 2002

TONDO

Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento ha per oggetto la concessione di finanziamenti diretti a promuovere corsi di sostegno a favore di studenti stranieri extracomunitari frequentanti gli istituti scolastici della Regione.

2. I corsi possono riguardare tutte le materie d'insegnamento e devono essere finalizzati alla conoscenza della lingua italiana.

3. La programmazione e la conduzione dei corsi è affidata all'istituto scolastico proponente, nel rispetto della normativa che regola l'organizzazione scolastica.

Art. 2.

Beneficiari

1. Il finanziamento può essere richiesto dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, escluse le scuole dell'infanzia, aventi sede nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Destinatari degli interventi

1. Destinatari degli interventi sono gli studenti stranieri extracomunitari, indipendentemente dalla data di entrata in Italia, interessati a fenomeni migratori, di asilo e profuganza, che frequentano ogni ordine e grado di scuola ed incontrano difficoltà nell'inserimento scolastico.

2. Possono beneficiare degli interventi anche i figli di stranieri extracomunitari che sono in attesa del riconoscimento statale di rifugiato, nonché del permesso di soggiorno, purché già inseriti nell'ambito scolastico.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le istanze per la concessione del finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituto scolastico, sono presentate al servizio autonomo per l'immigrazione e redatte secondo lo schema di cui all'allegato A) al presente regolamento.

Art. 5.

Assegnazione delle risorse

1. I finanziamenti sono concessi secondo il procedimento a sportello di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di esaurimento delle risorse, le istanze rimaste inevase trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario seguente.

Art. 6.

Misura del contributo

1. Agli istituti beneficiari è assegnato un finanziamento proporzionale al numero di ore per corso, determinato secondo i criteri di cui all'allegata tabella B) del presente regolamento.

2. Il finanziamento concesso è fissato nella misura di euro 20,66 per ora di lezione.

3. Per gli studenti beneficiari degli interventi ammessi a finanziamento ai fini del presente regolamento, non è ammesso il cumulo con altri incentivi o sovvenzioni aventi le medesime finalità.

Art. 7.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione

1. Il finanziamento viene concesso ed erogato in due soluzioni. Si provvede all'erogazione in via anticipata dell'80% del finanziamento concesso a documentato avvio dell'attività, previa dichiarazione del legale rappresentante dell'istituto scolastico. La residua quota del 20%, è erogata in sede di liquidazione definitiva del finanziamento su presentazione della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai fini della rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il decreto di concessione del finanziamento fissa il termine per lo svolgimento dell'attività di sostegno, nonché il termine per la presentazione della dichiarazione relativa alla rendicontazione.

3. Possono essere accolte richieste di proroga del termine di cui al comma due, su istanza debitamente motivata a firma del legale rappresentante dell'istituto.

4. Nel caso di parziale realizzazione dell'iniziativa ammessa a finanziamento, si procede alla proporzionale riduzione del finanziamento concesso.

Art. 8.

Ispezioni e controlli

1. Durante l'effettuazione dei corsi ed entro dodici mesi dalla data di rendicontazione, il servizio autonomo per l'immigrazione può disporre ispezioni e controlli presso gli istituti scolastici beneficiari per verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità e regolarità delle dichiarazioni prodotte.

2. I soggetti preposti ai controlli hanno libero accesso alla documentazione relativa al finanziamento di cui trattasi, necessaria anche per la stesura del verbale di regolare utilizzo delle somme erogate.

3. In caso di incompletezza, irregolarità o assenza della documentazione a rendicontazione, il servizio autonomo per l'immigrazione provvede alla revoca del finanziamento concesso e al recupero della somma maggiorata degli interessi ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Le richieste di finanziamento per l'anno in corso sono presentate a decorrere dal settimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono fatte salve le eventuali domande presentate dagli istituti scolastici prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il servizio autonomo per l'immigrazione provvede a richiedere all'integrazione delle domande medesime secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(*Omissis*)

Visto: *il presidente* TONDO

02R0847

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 ottobre 2002, n. 0330/Pres.

Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti balneari, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori, ai sensi dell'art. 102, comma 3, della legge regionale n. 2/2002. Approvazione.

(*Publicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 27 novembre 2002*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante: «disciplina organica del turismo»;

Visto l'art. 102, comma 3 della citata legge regionale n. 2/2002 che demanda ad un apposito regolamento la determinazione delle modalità di rilascio e dei requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti balneari, le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità, nonché le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3509 del 18 ottobre 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti balneari, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori, ai sensi dell'art. 102, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 ottobre 2002

TONDO

Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti balneari, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della loro pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte di titolari o gestori, ai sensi dell'art. 102, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, della legge regionale n. 2/2002, le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti balneari, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della loro pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori.

Art. 2.

Modalità di presentazione della scheda di denuncia dei servizi e delle attrezzature

1. Per le finalità di cui all'art. 102, comma 2 della legge regionale n. 2/2002, l'aspirante titolare in caso di stabilimenti balneari di nuova realizzazione, ovvero il titolare o il gestore, presenta al comune del luogo in cui è ubicato lo stabilimento balneare, una apposita scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi.

2. Il comune, esperiti i necessari accertamenti ed acquisito il parere di conformità dello stabilimento balneare alle norme igienico-sanitarie vigenti, adotta il provvedimento di classificazione dello stabilimento balneare.

Copia del provvedimento e della documentazione allegata, comprensiva di qualsiasi provvedimento adottato durante il quinquennio, è inviata entro trenta giorni alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario. Il provvedimento di classificazione è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. In caso di riclassificazione le denunce devono pervenire non oltre la scadenza del termine di cui all'art. 58, comma 1 della legge regionale n. 2/2002.

Art. 3.

Modalità di presentazione e contenuto della domanda di autorizzazione all'esercizio di uno stabilimento balneare

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di uno stabilimento balneare, l'aspirante titolare, ovvero il legale rappresentante o il gestore in caso di persona giuridica, presenta domanda al comune del luogo in cui è ubicato lo stabilimento balneare, dichiarando sotto la propria responsabilità:

- a) le proprie generalità;
- b) di godere dei diritti civili e politici;
- c) di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto n. 773/1931, e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;
- d) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;
- e) il titolo di disponibilità dello stabilimento balneare;
- f) la denominazione e l'ubicazione dello stabilimento balneare;
- g) di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d'uso con riferimento all'attività che intende esercitare;
- h) l'eventuale esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Alla domanda di autorizzazione è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in ordine alla presentazione della domanda e alla gestione, in caso di presentazione della domanda da parte del legale rappresentante o dell'istitutore di persona giuridica, ed in ogni caso una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare.

3. Il provvedimento di autorizzazione rilasciato dal comune contiene l'indicazione della denominazione, l'ubicazione e la classificazione dello stabilimento balneare.

Art. 5.

*Caratteristiche della denominazione
e del segno distintivo degli stabilimenti balneari*

1. la denominazione dello stabilimento balneare non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da altri stabilimenti balneari ubicati nel territorio di uno stesso comune.

2. Il segno distintivo è realizzato conformemente al modello di cui all'allegato «A» e deve essere esposto all'esterno dello stabilimento balneare in modo da risultare ben visibile.

Art. 6.

Modalità di fissazione e applicazione dei prezzi

1. I prezzi minimi e massimi d'ingresso allo stabilimento balneare ed i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti sono comprensivi di uso dei servizi igienici, dei bagni e delle docce comuni, nonché di I.V.A. ed imposte.

2. I prezzi minimi e massimi differenziati per i periodi di bassa ed alta stagione. Il periodo di alta stagione è determinato dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti a livello regionale, decorre dalla stagione balneare successiva e non può superare i sessanta giorni nel corso dell'anno solare.

ALLEGATO A

MODELLO DEL SEGNO DISTINTIVO
DEGLI STABILIMENTI BALNEARI



1. Il segno distintivo è costituito da due cabine-spogliatoio affiancate in immagine speculare, di colore blu con strisce verticali azzurre e dalla scritta «stabilimento balneare» di colore bianco, posta alla base del disegno.

2. Nella parte inferiore estrema sono disegnate le stelle marine a cinque punte in numero corrispondente alla classificazione ottenuta, di colore giallo su fondo blu.

3. Il segno distintivo è racchiuso in un rettangolo in alluminio 10/10 fondo naturale di misura massima non superiore a 25 centimetri di larghezza e 32 centimetri di altezza.

Visto: il presidente TONDO

03R0024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 ottobre 2002, n. 0331/Pres.

**Regolamento per la concessione di contributi ai presidi di
rilevanza regionale previsti dall'art. 18 della legge regionale
n. 41/1996. Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 27 novembre 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 18 della legge regionale n. 41 del 25 settembre 1996 che al comma 3 autorizza la Regione a concedere sovvenzioni ai soggetti che gestiscono centri ed istituti specializzati rispondenti al bisogno di residenzialità e di semiresidenzialità e il cui ambito di intervento corrisponda almeno al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari di riferimento, nonché all'associazione «Comunità Piergiorgio» di Udine per l'attività di informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio regionale, nazionale ed estero;

Visto l'allegato *sub-B* della delibera della giunta regionale n. 1645 del 29 maggio 1998 avente ad oggetto «legge regionale n. 29/1992 - determinazione criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 41/1996 per l'integrazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone handicappate»;

Ritenuto necessario provvedere con apposita disciplina regolamentare alla modifica dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti in questione ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3590 del 23 ottobre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall'art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 ottobre 2002

TONDO

Regolamento per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall'art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi previsti dall'art. 18, commi 1 e 2 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

Art. 2.

Destinatari dei contributi

1. I destinatari dei contributi di cui all'art. 1 sono:

a) i soggetti indicati all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 41/1996, che gestiscono centri di istituti specializzati rispondenti al bisogno di residenzialità e di semiresidenzialità e il cui ambito di intervento corrisponda almeno al territorio dell'azienda per i servizi sanitari di riferimento, inseriti nell'elenco ricognitivo periodicamente approvato dalla giunta regionale;

b) l'associazione «Comunità Piergiorgio» di Udine per l'attività di informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio regionale, nazionale ed estero.

Art. 3.

Criteri e modalità di riparto

1. Le risorse disponibili sono ripartite con le seguenti modalità:

a) una quota non superiore al 20% delle risorse disponibili è assegnata all'associazione «Comunità Piergiorgio» di Udine a copertura degli oneri sostenuti per l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), fino al limite massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile;

b) la residua disponibilità viene così suddivisa:

1) una quota sino al 65% ai centri ed istituti specializzati residenziali in misura proporzionale e comunque non superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile per ciascun soggetto richiedente;

2) una quota sino al 35% ai centri ed istituti specializzati semiresidenziali in misura proporzionale e comunque non superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile per ciascun soggetto richiedente.

2. Qualora residuino delle risorse dalla ripartizione di cui alla lettera b) del comma 1, tali quote possono essere destinate agli interventi previsti ai numeri 1 e 2 della lettera b) anche in deroga alle percentuali ivi previste.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai contributi di cui all'art. 1 vanno presentate alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 41/1996, corredate dal programma dell'attività e dal relativo preventivo di spesa.

Art. 5.

Divieto di cumulo

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri contributi previsti da specifiche norme regionali a favore dei centri beneficiari per la loro attività socio-assistenziale.

Art. 6.

Modalità di erogazione

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere erogati in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.

Art. 7.

Rendicontazione

1. La documentazione giustificativa della spesa, prodotta ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, deve pervenire alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali nei termini indicati dal decreto di concessione.

2. Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione, debitamente motivate, sono valutate dalla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, che provvede a disporre, in caso di accoglimento, la proroga dei termini.

Art. 8.

Verifiche

1. La direzione regionale della sanità e delle politiche sociali dispone verifiche contabili a campione, in misura non inferiore al 5 per cento, degli elenchi analitici trasmessi a rendiconto dai beneficiari quale documentazione giustificativa delle spese sostenute ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il presidente TONDO

03R0025

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2002, n. 32.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, all'art. 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e all'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, in materia di sostegno e informazione alle imprese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 99 dell'8 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1

1. All'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati utilmente nella graduatoria è

ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento disponibile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale.

Art. 2.

Modifica all'art. 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11

1. La rubrica dell'art. 55 è così sostituita: «Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico».

2. All'art. 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, il comma 3 è sostituito dal seguente comma: «3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7-bis e 7-quinquies».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«7-bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione;

7-ter. Il fondo di cui al comma 7-bis opera a seguito del trasferimento delle risorse, statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0053 «Interventi a favore delle PMI».

7-quater. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7-bis trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 26, comma 5;

7-quinquies. È istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 «Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane» nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese;

7-sexies. Il fondo di cui al comma 7-quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 «Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane»;

7-septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7-quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2 o all'art. 26, comma 5».

Art. 3.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3

1. Alla rubrica dell'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, le parole «il Centro Estero» sono sostituite con le parole «l'Unione regionale».

2. Alla rubrica dell'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, dopo la parola «iniziative» è inserita la parola «regionali».

3. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 le parole «il Centro Estero» sono sostituite con le parole «l'Unione regionale».

4. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, dopo la parola «iniziative» è inserita la parola «regionali».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 ottobre 2002

GALAN

03R0089

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2002, n. 34.

Disposizioni in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 26 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Determinazione dell'aliquota della addizionale regionale all'IRPEF

1. Per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF:

- a) fino a € 15.000,00 - 1,2%;
- b) oltre € 15.000,00 e fino a € 29.000,00 - 1,3%;
- c) oltre € 29.000,00 e fino a € 32.600,00 - 1,4%;
- d) oltre € 32.600,00 e fino a € 70.000,00 - 1,4%;
- e) oltre € 70.000,00 - 1,4%.

2. Per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a € 10.400,00.

3. A decorrere dall'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a € 32.600,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a € 32.600,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non sia superiore a € 32.600,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

4. La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazione degli scaglioni previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, ai fini della corrispondente imposta erariale.

Art. 2.

Variatione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive integrazioni e modificazioni.

1. Per l'anno 2003 è aumentata di un punto percentuale l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali».

Art. 3.

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta», e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile», sono ridotte di un punto percentuale.

2. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

3. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle nuove cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003, in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 24, «Norme in materia di cooperazione sociale».

5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «*de minimis*» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «legge finanziaria 2000».

Art. 4.

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura

1. L'aliquota IRAP a carico delle nuove imprese giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003 è ridotta di un punto percentuale.

2. Sono destinatari della riduzione di aliquota di cui al comma 1:

a) per le imprese giovanili, le imprese agricole di cui sono titolari anche in forma societaria, i giovani insediati per la prima volta come imprenditore agricolo nel corso dell'anno 2003 e che rispondono alla definizione ed alle condizioni previste dalla misura 2 del Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2000-2006, approvato con decisione della commissione delle Comunità europee C (2002) 2966 del 14 agosto 2002;

b) per le imprese femminili, le imprese in possesso di requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

3. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

4. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.

5. L'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 per le nuove imprese giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura è subordinata alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del trattato CE.

Art. 5.

Disposizioni in materia di tassa automobilistica

1. A decorrere dall'anno 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo dei gruppi volontari di protezione civile nella Regione Veneto di cui all'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 «Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile».

2. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà degli enti locali, assegnati in via permanente alle organizzazioni e ai gruppi comunali di cui al comma 1.

3. Per usufruire delle esenzioni di cui ai commi 1 e 2 i soggetti interessati devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di protezione civile, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà per la loro registrazione nell'archivio informatico regionale della protezione civile.

4. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 2000 alla Regione Veneto è fissato al 31 dicembre 2004.

5. I crediti di importo non superiore a € 16,53 relativi alle tasse automobilistiche dovute per l'anno 2000, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 22 novembre 2002

GALAN

03R0090

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 35.

Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e disposizioni transitorie in materia urbanistica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 128 del 31 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e disposizioni transitorie in materia urbanistica.

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10, «Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e com-

piti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite con le parole «31 luglio 2003».

2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D), ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D) ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, qualora i comuni e le provincie interessati, previo accordo, procedano alla pianificazione coordinata di insediamenti produttivi in aree già dotate di adeguate infrastrutture e che siano preferibilmente contigue ad aree già destinate a zone territoriali omogenee di tipo D.

4. Al fine di consentire un'equa ripartizione delle risorse finanziarie provenienti dalle imposte comunali sugli immobili relativi a fabbricati situati in zone produttive (Z.T.O. D), i comuni, in sede di accordo di cui al comma 3, convengono tra loro come ripartire i proventi derivanti dalla suddetta imposta comunale.

5. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non è altresì consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati all'ampliamento di attività produttive, situate in zona impropria che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano anche alle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni.

7. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non è consentita l'adozione di piani di area.

8. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni e fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, operano i seguenti limiti:

a) l'edificazione di case di abitazione ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 «Tutela ed edificabilità delle zone agricole», è consentita agli imprenditori agricoli a titolo principale che conducono l'azienda, in forma singola o associata, nonché ai loro familiari fino al primo grado, purché esercitanti l'attività agricola nella medesima azienda;

b) l'edificazione di annessi rustici ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, è ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2% del fondo rustico, fatte salve le richieste di nuove edificazioni relative agli interventi previsti dal piano di sviluppo rurale del Veneto 2000-2006, approvato dalla Commissione UE con decisione (CE) n. 2904 del 29 settembre 2000, e successive modificazioni, e dai relativi bandi;

c) gli indici di densità edilizia di cui alla lettera e) dell'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, si applicano anche alle colture di cui alle lettere f) e g) del medesimo art. 3.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino, ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 27 dicembre 2002

GALAN

03R0092

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 dicembre 2002, n. 32.

Modifiche al regolamento 14 marzo 2001, n. 6 «regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Emilia-Romagna n. 169 del 3 dicembre 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al comma 1 dell'art. 17 del regolamento 14 marzo 2001, n. 6 «regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali».

1. Il comma 1 dell'art. 17 del regolamento 14 marzo 2001, n. 6 «regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali», è sostituito dal seguente:

«1) le spese in economia sono autorizzate, nel rispetto degli importi previsti dagli atti di programma, dal responsabile del servizio patrimonio e provveditorato sui capitoli di bilancio relativi a beni e servizi standardizzati, dai responsabili di servizio ovvero dai direttori generali sui capitoli di spesa di loro competenza nonché entro i limiti di acquisizione di beni e servizi.».

Art. 2.

Modifiche al comma 1 dell'art. 21 del regolamento 14 marzo 2001, n. 6 «regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali».

1. Il comma 1 dell'art. 21 del regolamento 14 marzo 2001, n. 6 «regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali», è sostituito dal seguente:

«1) le fatture, note o altri documenti fiscali relativi alle spese derivanti da affidamenti in economia non possono essere ammessi al pagamento se non sono corredati dall'autorizzazione di spesa, dal certificato di conformità di cui all'art. 30, comma 1 della legge, ad esclusione dei documenti di spesa relativi ad utenze e a spese di importo inferiore a euro 50,00, dal visto di liquidazione e, ove necessario, dalla dichiarazione di presa in carico dei beni acquisiti.».

Art. 3.

Modifiche al comma 2 dell'art. 23 del regolamento 14 marzo 2001, n. 6 «regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali».

1. Il comma 2 dell'art. 23 del regolamento 14 marzo 2001, n. 6 «regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali», è sostituito dal seguente:

«2) il direttore generale risorse finanziarie e strumentali nomina il cassiere economo centrale, il suo sostituto, i cassieri economi periferici ed i loro sostituti nell'ambito dei collaboratori appartenenti, di norma, alla categoria non inferiore alla D, nonché gli agenti contabili della cassa centrale e gli agenti contabili di cui all'art. 24, comma 5 qualora sussistano le condizioni ivi previste. Coerentemente con quanto previsto, l'amministrazione provvede ad adeguare le professionalità necessarie allo svolgimento di tali attività, al fine di omogeneizzare le competenze e la categoria d'inquadramento.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 dicembre 2002

ERRANI

03R0043

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2002 n. 16.

Soppressione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 44 del 9 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali

1. Il comitato regionale di controllo istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Controlli preventivi di legittimità

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università agrarie ed associazioni agrarie comunque denominate, è esercitato dalla apposita struttura della giunta regionale, da individuare tra quelle già esistenti con atto amministrativo della giunta regionale.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli importi delle indennità di presenza e dei rimborsi spese stabiliti dall'art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, così come modificata ed integrata dall'art. 17 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 19, ove richiamati da leggi regionali o da atti amministrativi della Regione, continuano ad applicarsi fino alla disciplina organica delle indennità relative alle nomine e designazioni di competenza della Regione.

2. Le leggi regionali 30 marzo 1992, n. 7, 5 aprile 1995, n. 23 e 19 luglio 1996, n. 19 sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 30 settembre 2002

LORENZETTI

03R0078

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 17.

Integrazioni della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 - Norme sul diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 48 del 6 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26

1. Dopo la lettera *i*) del comma 3, dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, è inserita la seguente:

«*i-bis*) la deliberazione di contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 16-*bis*».

Art. 2.

Integrazione della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, è inserito il seguente:

Art. 16-*bis* (*Mutui e prestiti*). — 1. L'agenzia può contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate proprie dell'agenzia.

3. Le entrate proprie valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 2, sono quelle derivanti da:

a) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi dall'agenzia;

c) proventi dalle sanzioni amministrative.

4. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa.

5. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

6. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 ottobre 2002

LORENZETTI

03R0080

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 18.

Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 6 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione con la presente legge favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione sismica, attraverso l'effettuazione di studi della pericolosità del territorio e della vulnerabilità degli edifici, lo svolgimento di indagini di microzonazione, l'erogazione di contributi e altre agevolazioni, ivi comprese, la riduzione degli oneri di concessione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e delle imposte locali, nonché la diffusione della conoscenza delle problematiche di prevenzione.

Art. 2.

Pericolosità del territorio

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la giunta regionale:

a) approva la carta della pericolosità sismica del territorio, anche con la collaborazione del servizio sismico nazionale;

b) definisce le aree soggette ad incrementi locali della pericolosità, sulla base delle indagini di microzonazione;

c) promuove, con la collaborazione degli enti locali, apposite indagini per conoscere la vulnerabilità sismica ed i meccanismi di collasso del patrimonio edilizio, con particolare riferimento:

1) agli edifici pubblici, con priorità per quelli aventi funzioni di protezione civile;

2) ai sistemi urbani;

3) agli edifici ed agli isolati dei centri storici.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

1. La giunta regionale, sulla base della pericolosità dei territori, della vulnerabilità degli edifici e dei sistemi urbani, delle risorse disponibili e delle attività promosse dai comuni ai sensi dell'art. 9, approva annualmente, in coerenza con gli obiettivi del piano urbanistico territoriale e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, il programma per la prevenzione sismica.

2. Il programma indica le attività da svolgere con le risorse stanziate ed in particolare:

a) individua i comuni ad elevata pericolosità sismica, ove eseguire interventi di prevenzione sismica su isolati edilizi, ai sensi dell'art. 4, e stabilisce i relativi finanziamenti;

b) determina l'entità dei contributi da assegnare ai comuni, a parziale copertura delle spese sostenute nell'attività di formazione ed informazione, di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), e per l'effettuazione delle indagini ai fini dell'individuazione delle aree suscettibili di amplificazione sismica in zone urbanizzate ed edificate, di cui all'art. 9, comma 1, lettera f);

c) individua le aree ove effettuare le indagini di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) e stabilisce le risorse finanziarie necessarie;

d) destina i finanziamenti per la predisposizione della carta della pericolosità sismica.

Art. 4.

Contributi per interventi sugli edifici

1. La giunta regionale assegna contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica di isolati edilizi ai comuni individuati nel programma di cui all'art. 3.

2. Per isolato si intende uno o più edifici contigui circondati da strade e spazi liberi.

3. Il contributo è destinato ad interventi che si eseguono su isolati con livello di vulnerabilità superiore a quello stabilito dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, i cui lavori di costruzione:

a) siano iniziati in data anteriore alla classificazione sismica del comune;

b) prevedano una struttura portante verticale prevalentemente in muratura;

c) siano conformi alle norme in materia urbanistica ed edilizia;

d) siano in regola con i pagamenti dell'imposta comunale sugli immobili;

e) siano a prevalente destinazione residenziale e di proprietà privata.

4. Il contributo non può superare il cinquanta per cento del costo delle opere ammissibili, ai sensi dell'art. 5, e comunque il limite di ventimila euro per abitazione e di diecimila euro per altre unità immobiliari. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari che costituiscono pertinenza delle abitazioni ricomprese nell'isolato. Il contributo è elevato del dieci per cento se l'intervento riguarda un isolato costituito da più edifici.

5. La giunta regionale è autorizzata ad elevare il contributo di cui al comma 4, entro il limite massimo del trenta per cento, per tenere conto di particolari difficoltà nella esecuzione degli interventi su isolati ove siano presenti beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ubicati nei centri storici o in aree instabili o con numero elevato di beneficiari coinvolti.

Art. 5.

Norme regolamentari attuative

1. La giunta regionale approva norme regolamentari concernenti:

a) le opere minime ammissibili a contributo, per eliminare le carenze strutturali e tipologiche, finalizzate anche alla ricomposizione architettonica e funzionale ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli edifici, al fine di ridurre la vulnerabilità sismica entro il limite di cui alla lettera c);

b) le eventuali opere di finitura strettamente connesse con quelle strutturali ammissibili a contributo;

c) il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato, determinato sulla base delle carenze strutturali e tipologiche;

d) le norme tecniche per la progettazione degli interventi e la realizzazione delle opere;

e) i criteri per la scelta degli interventi ammissibili ai contributi di cui all'art. 4 ed alle agevolazioni di cui all'art. 6, per l'approvazione dei progetti, nonché per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti;

f) i controlli da effettuarsi sulla conformità del progetto alla dichiarazione resa con la domanda di contributo, a cura di un'apposita commissione formata da esperti nel campo dell'ingegneria sismica, tecnici della Regione, delle province e dei comuni;

g) lo schema di bando di cui all'art. 8;

h) il modello di dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori, alla conclusione dell'intervento con cui si attesta che sono state eliminate le carenze strutturali ed è stato almeno raggiunto il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato prescritto per l'accesso al contributo.

Art. 6.

Agevolazioni urbanistiche

1. Nell'ambito degli interventi di prevenzione ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 5, possono essere consentiti interventi strettamente necessari per ridurre il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato che comportino:

a) incremento di volumetria e di altezza, in misura non superiore al dieci per cento di quella dell'edificio esistente, con esclusione degli interventi da realizzare nelle zone di tipo A ed E, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

b) incremento di altezza, per la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione sismica, negli edifici situati nelle zone di tipo A ed E di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, purché tale incremento non sia superiore a trenta centimetri e l'intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio;

c) riduzione della distanza di eventuali nuove opere strutturali dal confine di proprietà e da edifici antistanti, in misura non superiore all'otto per cento della distanza esistente, o possibilità di confermare la distanza esistente, in caso di incremento dell'altezza degli edifici, fatte salve le norme del codice civile e del codice della strada.

2. Gli interventi di cui al comma 1, non sono computati ai fini del calcolo della volumetria, delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo abilitativo è rilasciato dal comune, anche in difformità dalle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesistici, igienico sanitari e di sicurezza.

3. Agli interventi previsti al comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di densità edilizia ed altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E, di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, previste dalle vigenti normative regionali, nonché l'art. 16 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, in materia di obbligatorietà del piano attuativo.

Art. 7.

Beneficiari

1. Beneficiari dei contributi previsti dall'art. 5 sono i proprietari oppure i loro ascendenti, discendenti, o collaterali di primo grado, delle unità immobiliari che compongono l'isolato e che, riuniti in condominio, in consorzio o in cooperativa, realizzano gli interventi, sostenendo la relativa spesa.

2. Qualora il condominio, il consorzio o la cooperativa non siano costituiti, l'intervento può essere attuato da un unico soggetto, delegato alla realizzazione di tutte le opere necessarie, mediante procura resa dalle parti dinanzi a notaio, o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

3. Possono essere beneficiari dei contributi, oltre ai soggetti di cui al comma 1, i titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, i locatari degli immobili.

4. In tutti i casi in cui l'intervento è realizzato da un soggetto diverso da colui che vanta la proprietà dell'immobile è necessario il previo assenso del medesimo. Nell'ipotesi di diritto di usufrutto occorre l'accordo fra il nudo proprietario e l'usufruttuario.

Art. 8.

Modalità di accesso ai contributi ed alle agevolazioni urbanistiche

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 4 e l'utilizzo delle agevolazioni di cui all'art. 6, i comuni inseriti nel programma per la prevenzione sismica emanano appositi bandi.

2. Nel bando, da redigersi secondo lo schema previsto dalle norme regolamentari di cui all'art. 5, sono indicati:

a) il finanziamento destinato agli interventi;

b) le eventuali zone, individuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f);

c) le eventuali agevolazioni disposte dal comune ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettere b) e c);

d) le modalità di presentazione della domanda, che deve contenere anche una scheda predisposta da un tecnico abilitato, il quale certifica la vulnerabilità dell'isolato;

e) le procedure per la valutazione delle domande e l'assegnazione dei contributi;

f) i controlli da eseguire sul progetto, nonché durante il corso ed al termine dei lavori;

g) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Art. 9.

Attività comunali

1. I comuni, ai sensi e per le finalità dell'art. 3, possono concorrere alla prevenzione del rischio sismico mediante:

a) attività di formazione ed informazione volta a sensibilizzare la popolazione, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato operanti in materia di protezione civile e delle scuole;

b) riduzione fino al novanta per cento del contributo di concessione, di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

c) riduzione di almeno il venti per cento delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo il limite minimo stabilito dalla legge, per gli edifici su cui si realizzano interventi di prevenzione sismica, da applicarsi per un periodo compreso tra cinque e quindici anni;

d) integrazione dei contributi regionali per la realizzazione degli interventi di prevenzione;

e) promozione di programmi urbani complessi, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, per la riduzione del rischio sismico a scala urbana;

f) individuazione delle zone suscettibili di amplificazione sismica locale, ai fini dell'art. 2, comma 1, lettera b), attraverso apposite indagini nelle aree non assoggettate a microzonazione recependo gli eventuali studi esistenti in materia, approvati dalla Regione;

g) compartecipazione alle indagini di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

2. La giunta regionale, con il programma di cui all'art. 3, assegna quote di finanziamento aggiuntivo ai comuni che attuano le riduzioni fiscali di cui al comma 1, lettere b) e c), o concorrono al finanziamento degli interventi di prevenzione sismica in misura pari almeno al venti per cento del contributo regionale.

3. Ai comuni che attuano misure rivolte alla riduzione del rischio sismico a scala urbana, attraverso la predisposizione di appositi piani urbani complessi, viene riconosciuta una priorità nell'assegnazione dei finanziamenti per gli interventi compresi in tali ambiti.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 150.000,00 euro cui si fa fronte con le risorse del fondo regionale di protezione civile ex art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, allocate nella unità previsionale di base 05.1.014, denominata «Protezione civile e prevenzione dai rischi» del bilancio annuale 2002.

2. Per le finalità previste dall'art. 4 della presente legge, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 4.132.000,00 euro cui si fa fronte con i fondi residui di edilizia agevolata provenienti dal programma quadriennale 1992/1995 e con i fondi residui della legge 25 marzo 1982, n. 94, allocati nella unità previsionale di base 03.2.005, denominata «Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana» del bilancio annuale 2002.

3. Per gli anni 2003 e successivi, l'entità della spesa di cui ai commi 1 e 2, è determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, e successive modificazioni, utilizzando le risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica, risorse proprie regionali e risorse comunitarie.

4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Fino alla predisposizione della carta di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), il livello di pericolosità è definito dalla carta n. 50 del PUT, approvato con legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.

2. La giunta regionale adotta le norme regolamentari previste dall'art. 5, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 ottobre 2002

LORENZETTI

03R0081

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 19.
Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 6 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
 Oggetto

1. La presente legge, in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modifiche, integra con contributi regionali il finanziamento statale previsto dalla legge suddetta, attraverso il fondo speciale di cui all'art. 10 della legge stessa.

2. Per i criteri, le modalità e i procedimenti amministrativi inerenti l'erogazione dei contributi, si fa rinvio alla legge n. 13/1989 e alla circolare ministeriale 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., di applicazione della stessa.

Art. 2.
 Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di € 516.000,00, da iscriversi nella unità previsionale di base 12.2.006, denominata «Superamento delle barriere architettoniche» del bilancio annuale 2002.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si provvede con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001, denominata «Fondi speciali per spese di investimento», in corrispondenza del punto 6) della tabella B della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

3. Per gli anni 2003 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera e) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 ottobre 2002

LORENZETTI

03R0082

REGOLAMENTO REGIONALE 1° ottobre 2002 n. 5.
Regolamento regionale degli archivi della giunta regionale.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 45 del 16 ottobre 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1.
 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico, disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi inerenti il complesso degli organi e delle strutture facenti capo alla presidenza e alla giunta regionale.

2. L'allegato A al presente regolamento contiene l'elenco degli atti la cui approvazione è necessaria per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. L'atto n. 1 di cui all'allegato A è adottato con delibera della giunta regionale; gli altri atti sono adottati con determinazione del dirigente del servizio di cui all'art. 4.

Art. 2.
 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per amministrazione il complesso degli organi e delle strutture facenti capo alla presidenza e alla giunta regionale dell'Umbria;

b) per testo unico il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

c) per area organizzativa omogenea un insieme di funzioni e di strutture, individuate dall'amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato;

d) per ufficio utente una struttura dell'area organizzativa omogenea che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di gestione informatica dei documenti;

e) per documento amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

f) per documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

g) per firma digitale il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

h) per impronta del documento informatico una sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita, generata mediante l'applicazione al documento di una funzione matematica di HASH che assicura l'univocità del risultato;

i) per gestione dei documenti l'insieme delle attività finalizzate alla formazione, ricezione, registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dall'amministrazione, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato;

j) per sistema di gestione informatica dei documenti l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dall'amministrazione per la gestione dei documenti;

k) per segnatura di protocollo l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni che consentono di identificare/individuare in modo inequivocabile il documento stesso;

l) per archivio corrente la parte di documentazione relativa agli affari ed ai procedimenti in corso di istruttoria e di trattazione, o comunque verso i quali sussiste un interesse corrente;

m) per archivio di deposito la parte di documentazione relativa ad affari esauriti, non più occorrenti quindi alla trattazione degli affari in corso, ma non ancora destinata istituzionalmente alla conservazione permanente e alla consultazione da parte del pubblico;

n) per archivio storico il complesso di documenti relativi ad affari esauriti e destinati, previa operazioni di scarto, alla conservazione permanente per garantirne in forma adeguata la consultazione al pubblico;

o) per titolare di classificazione un sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell'analisi delle competenze dell'amministrazione, al quale deve ricondursi la molteplicità dei documenti prodotti per consentirne la sedimentazione secondo un ordine logico che rispecchi storicamente lo sviluppo dell'attività svolta;

p) per piano di conservazione di un archivio il piano, integrato con il titolare di classificazione, contenente i criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali;

q) per fascicolo l'unità di base indivisibile di un archivio che raccoglie i documenti relativi ad un procedimento amministrativo o ad un affare;

r) per supporto di memorizzazione il mezzo fisico atto a registrare permanentemente informazioni rappresentate in modo digitale, su cui l'operazione di scrittura comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso;

s) per archiviazione ottica l'operazione che genera su di un supporto di memorizzazione, una registrazione contenente la versione iniziale di una istanza di un documento informatico;

t) per servizio la struttura regionale di cui all'art. 4, competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi;

u) per responsabili del procedimento di registrazione e protocollo a livello decentrato i responsabili delle sedi decentrate di archivio che concorrono alla gestione unitaria del sistema;

v) per regolamento regionale l'insieme delle norme che disciplinano l'attività degli archivi della giunta regionale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

Area organizzativa omogenea

1. Per la gestione dei documenti dell'amministrazione è istituita un'unica area organizzativa omogenea come definita nell'atto n. 1 dell'allegato A con decentramento della funzione di protocollo generale fino al livello desiderato, con numerazione unica e progressiva dei documenti.

2. Nell'atto n. 1 dell'allegato A vengono riportati il codice identificativo dell'area organizzativa omogenea e l'insieme degli uffici utenti che la compongono con la loro articolazione gerarchica; sono indicati, oltre al responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico di cui all'art. 4, i responsabili del procedimento di registrazione e protocollo a livello decentrato.

Art. 4.

Servizio per la tenuta del protocollo informatico la gestione dei flussi documentali e degli archivi

1. I compiti del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi previsto dall'art. 61 comma 1 del testo unico sono svolti dal servizio segreteria della giunta regionale.

2. Spetta al servizio il coordinamento e la vigilanza del sistema generale degli archivi e la gestione diretta dell'archivio centrale e di quello di deposito. Nell'ambito di dette attività, ferma restando l'autonomia è la responsabilità degli archivi decentrati con riferimento alle singole operazioni di competenza, il servizio cura i seguenti adempimenti:

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;

b) detta le direttive affinché le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto della normativa vigente;

c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo;

d) detta le direttive affinché le copie dei dati di protocollo e dei documenti archiviati su supporto informatico siano conservati in luoghi sicuri e differenti;

e) garantisce con il concorso dei responsabili del procedimento di registrazione e protocollo a livello decentrato il buon funzionamento dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico e le attività di gestione dell'archivio di cui agli articoli 67, 68 e 69 dello stesso testo unico;

f) fornisce disposizioni per le autorizzazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo;

g) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte del personale autorizzato e degli incaricati;

h) cura i rapporti con la soprintendenza archivistica e con l'archivio di Stato,

3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 il responsabile del servizio segnala ai direttori regionali rispettivamente competenti la eventuale inosservanza delle norme del presente regolamento da parte delle sedi di archivio decentrate. I direttori regionali diffidano i responsabili del procedimento di registrazione e protocollo a livello decentrato a rimuovere le irregolarità riscontrate, attivando ove necessario, le procedure di controllo sostitutivo ferma restando la possibilità di adozione di misure disciplinari.

4. Per gli adempimenti inerenti gli aspetti tecnico informatici il servizio di cui al comma 1 si avvale del supporto del servizio sistema informatico e statistico della giunta regionale.

Art. 5.

Unicità del protocollo informatico

1. La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e progressiva. Essa si chiude il 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal numero 1 all'inizio dell'anno successivo.

2. Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche, ai sensi dell'art. 57 del testo unico.

3. Non è consentita l'identificazione dei documenti mediante l'assegnazione manuale di numeri di protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati tra loro.

Art. 6.

Modello organizzativo adottato per la gestione dei documenti

1. Per la gestione dei documenti è adottato un modello organizzativo che prevede la partecipazione attiva di più soggetti e strutture, ognuna delle quali abilitata a svolgere soltanto le operazioni di propria competenza.

2. Le abilitazioni all'utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica dei documenti, ovvero l'identificazione delle strutture e del personale abilitati allo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo organizzazione ed archiviazione dei documenti, sono riportate nell'elenco dei soggetti abilitati all'utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica dei documenti così come disciplinato con l'atto n. 2 dell'allegato A.

TITOLO III

PRODUZIONE DEI DOCUMENTI

Art. 7.

Regole generali e contenuti minimi

1. I documenti dell'amministrazione sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni.

2. I contenuti e la struttura dei documenti informatici sono definiti con determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi dell'art. 3, comma 4 della deliberazione dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (di seguito AIPA) 51/2000 recante le regole tecniche in materia di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8.

Formazione dei documenti informatici

1. La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, è ottenuta con un processo di firma digitale conforme alle disposizioni contenute nel testo unico e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.

2. I documenti informatici prodotti dall'amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato per la loro redazione, prima della sottoscrizione con firma digitale sono convertiti in uno dei formati standard previsti dalla normativa vigente in materia di archiviazione.

3. Per la formazione dei documenti informatici per i quali non è prescritta la sottoscrizione fermo restando l'impiego dei formati standard validi per l'archiviazione si utilizzano i servizi di riconoscimento, autenticazione e crittografia disponibili sulla rete dell'amministrazione.

TITOLO IV

RICEZIONE DEI DOCUMENTI

Art. 9.

Ricezione dei documenti su supporto cartaceo

1. I documenti su supporto cartaceo possono pervenire all'amministrazione attraverso:

- a) il servizio postale;
- b) la consegna diretta alle strutture regionali;
- c) gli apparecchi telefax.

2. I documenti che transitano attraverso il servizio postale devono essere consegnati all'archivio della sede competente alla trattazione.

3. I documenti consegnati a mano alle strutture se sono soggetti a registrazione di protocollo, sono fatti pervenire, a cura del personale che li riceve e nell'arco della stessa giornata, all'archivio competente alla registrazione di protocollo.

4. I documenti ricevuti con apparecchi telefax, se sono soggetti a registrazione di protocollo, in assenza di un sistema informatico che ne consenta l'acquisizione in formato elettronico (fax management system), sono trattati come quelli consegnati direttamente alle strutture. Con la disponibilità di un fax management system, invece si applicano le procedure previste per la ricezione dei documenti informatici.

Art. 10.

Ricezione dei documenti informatici

1. La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite una casella di posta elettronica certificata riservata a questa funzione.

2. L'indirizzo della casella di posta elettronica certificata è riportato nell'atto n. 1 dell'allegato A.

3. Il responsabile del servizio provvede a pubblicizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata con ogni mezzo di comunicazione e a trasmetterlo agli organi competenti.

4. I documenti informatici che pervengono direttamente agli uffici utenti sono da questi valutati, ai sensi dell'art. 15, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 e, se soggetti a registrazione di protocollo o ad altra forma di registrazione, immediatamente inoltrati all'indirizzo elettronico certificato dell'area organizzativa omogenea.

5. L'operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con modalità conformi alle disposizioni contenute nella circolare AIPA 7 maggio 2001, n. 28, recante standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati. Essa comprende anche i processi di verifica dell'autenticità, della provenienza e dell'integrità dei documenti stessi.

Art. 11.

Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti su supporto cartaceo

1. Qualora un documento cartaceo sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, l'archivio che lo riceve è autorizzato a fotocopiare il documento e ad apporre sulla copia il timbro dell'amministrazione con la data e l'ora d'arrivo e la sigla dell'operatore. In alternativa, l'archivio che riceve il documento esegue la registrazione di protocollo in arrivo e rilascia la fotocopia del documento con gli estremi della segnatura.

Art. 12.

Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici

1. Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, la notifica al mittente dell'avvenuto recapito è assicurata dal servizio di posta elettronica utilizzato dall'amministrazione.

2. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in conformità alle disposizioni contenute nella circolare AIPA n. 28/2001 provvede alla formazione e all'invio ai mittenti dei seguenti messaggi:

a) messaggio di aggiornamento di conferma, un messaggio che contiene una comunicazione di aggiornamento riguardante un documento protocollato ricevuto in precedenza;

b) messaggio di annullamento di protocollazione, un messaggio che contiene una comunicazione di annullamento di una protocollazione in ingresso di un documento ricevuto in precedenza;

c) messaggio di conferma di ricezione, un messaggio che contiene la conferma dell'avvenuta protocollazione in ingresso di un documento ricevuto. Si differenzia da altre forme di ricevute di recapito generate dal servizio di posta elettronica dell'amministrazione in quanto segnala l'avvenuta protocollazione del documento, e quindi l'effettiva presa in carico;

d) messaggio di notifica di eccezione, un messaggio che notifica la rilevazione di una anomalia in un messaggio ricevuto.

TITOLO V

REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI

Art. 13.

Documenti soggetti a registrazione di protocollo

1. I documenti ricevuti, quelli spediti e quelli prodotti dall'amministrazione, ad eccezione di quelli indicati all'art. 14 indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo.

Art. 14.

Documenti non soggetti a registrazione di protocollo

1. Sono esclusi dalla registrazione di protocollo le gazzette ufficiali i bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni, la corrispondenza interna che non ha, in modo diretto o indiretto, contenuto probatorio o comunque rilevanza amministrativa.

2. Sono esclusi dalla registrazione di protocollo i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione, per i quali si applicano le modalità di trattamento riportate nell'atto n. 3 dell'allegato A.

Art. 15.

Registrazione di protocollo dei documenti su supporto cartaceo

1. Per ogni documento su supporto cartaceo, ricevuto o spedito dall'amministrazione, è effettuata una registrazione di protocollo.

2. La registrazione è eseguita in un'unica operazione, senza possibilità per l'operatore di inserire le informazioni in più fasi successive, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del testo unico.

3. Ciascuna registrazione di protocollo contiene dati obbligatori e dati accessori.

4. I dati obbligatori sono:

a) numero di protocollo generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, destinatario o destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;

d) oggetto del documento registrato in forma non modificabile;

e) data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili.

5. Sono accessori gli elementi che assicurano una migliore utilizzazione dei documenti sotto il profilo giuridico, gestionale ed archivistico.

Essi sono:

a) data di arrivo;

b) luogo di provenienza o di destinazione del documento;

c) numero degli allegati;

d) descrizione sintetica degli allegati;

e) estremi del provvedimento di differimento dei termini di registrazione;

f) mezzo di ricezione o in alternativa, mezzo di spedizione;

g) ufficio utente di competenza;

h) copie per conoscenza;

i) tipo di documento.

Art. 16.

Registrazione di protocollo dei documenti informatici

1. La registrazione di protocollo di un documento informatico è eseguita dopo che l'operatore addetto ne ha verificato l'autenticità, la provenienza e l'integrità. Nel caso di documenti informatici in provenienza questa verifica è estesa alla validità amministrativa della firma.

2. Per i documenti informatici è prevista la registrazione delle stesse informazioni indicate per quelli su supporto cartaceo, con l'aggiunta, tra i dati obbligatori, dell'impronta del documento informatico, generata impiegando la funzione di hash SHA-1 e registrata in forma non modificabile.

3. La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica è effettuata in modo da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione la quale si può riferire sia al corpo del messaggio e sia ad uno o più file ad esso allegati.

4. Il calcolo dell'impronta previsto nell'operazione di registrazione di protocollo è effettuato per tutti i file allegati al messaggio di posta elettronica ricevuto.

Art. 17.

Segnatura di protocollo

1. L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

Art. 18.

Segnatura di protocollo dei documenti su supporto cartaceo

1. La segnatura di protocollo di un documento cartaceo è realizzata attraverso l'apposizione su di esso di un timbro di protocollo sul quale sono riportate le seguenti informazioni:

a) denominazione dell'amministrazione;

b) codice identificativo dell'amministrazione;

c) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea;

d) data e numero di protocollo del documento;

e) indice di classificazione.

Art. 19.

Segnatura di protocollo dei documenti informatici

1. I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono contenuti, un'unica volta, nell'ambito dello stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) e compatibile con il Document Type Definition (DTD) reso disponibile dall'AIPA.

2. Le informazioni minime incluse nella segnatura sono quelle elencate negli articoli 9 e 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, e precisamente:

a) codice identificativo dell'amministrazione;

b) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea;

c) data di protocollo;

d) numero di protocollo;

e) indice di classificazione;

f) oggetto del documento;

g) mittente;

h) destinatario o destinatari.

3. Nel caso di documenti informatici in partenza, si possono specificare opzionalmente anche le seguenti informazioni:

- a) persona o ufficio destinatario;
- b) identificazione degli allegati;
- c) informazioni sul procedimento e sul trattamento.

4. La struttura ed i contenuti del file di segnatura di protocollo di un documento informatico sono conformi alle disposizioni tecniche di cui alla circolare AIPA n. 28/2001.

Art. 20.

Annullamento delle registrazioni di protocollo

1. Le registrazioni di protocollo possono essere annullate dal responsabile del procedimento di registrazione e protocollo a livello decentrato.

2. Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal sistema con un simbolo o una dicitura.

3. L'operazione di modifica o di annullamento di una registrazione di protocollo è eseguita con le modalità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, e precisamente:

a) fra le informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e registrate in forma non modificabile, l'annullamento anche di una sola di esse determina l'automatico e contestuale annullamento dell'intera registrazione di protocollo;

b) per le informazioni non ricomprese nella lettera a) registrate in forma non modificabile, l'annullamento anche di un solo campo, che si rendesse necessario per correggere errori intercorsi in sede di immissione di dati, deve comportare la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione in modo permanente, del valore precedentemente attribuito unitamente alla data, l'ora e all'autore della modifica; così analogamente per lo stesso campo od ogni altro che dovesse poi risultare errato.

4. Le informazioni originarie, successivamente annullate, vengono memorizzate secondo le modalità specificate nell'art. 54 del testo unico.

Art. 21.

Registro giornaliero informatico di protocollo

1. Al termine della giornata lavorativa l'archivio generale della presidenza della giunta regionale, al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, svolge le seguenti operazioni:

a) stampa il contenuto del registro giornaliero informatico di protocollo su supporto cartaceo. Il registro cartaceo viene conservato a cura del responsabile del servizio o persona da questi delegata in luogo diverso dal posto di registrazione;

b) riversa, il contenuto del registro giornaliero informatico di protocollo su supporti di memorizzazione non riscrivibili. I supporti vengono conservati a cura del responsabile del servizio, o persona da questi delegata, in luogo diverso dal posto di registrazione.

Art. 22.

Registro di emergenza

1. Il responsabile del servizio autorizza lo svolgimento, anche manuale, delle operazioni di registrazione di protocollo su registri di emergenza ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare il sistema.

2. L'elenco delle unità di personale abilitate alla registrazione dei documenti su registri di emergenza è riportato nell'atto n. 2 dell'allegato A.

3. In condizioni di emergenza si applicano le modalità di registrazione e di recupero dei dati descritte nell'art. 63 del testo unico.

4. Nel registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione, nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema.

5. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile del servizio può autorizzare l'uso del registro di emer-

genza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

6. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate.

7. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea.

8. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.

Art. 23.

Differimento dei termini di registrazione

1. Le registrazioni di protocollo dei documenti ricevuti sono effettuate in giornata e comunque non oltre le quarantotto ore dal ricevimento degli atti.

2. Eccezionalmente il dirigente del servizio o il responsabile del procedimento di registrazione e protocollo a livello decentrato possono, secondo le rispettive competenze, differire con apposito provvedimento la registrazione di protocollo dei documenti ricevuti fissando comunque un limite di tempo e conferendo valore, nel caso di scadenze predeterminate, al timbro datario d'arrivo.

Art. 24.

Documenti inerenti gare d'appalto

1. La corrispondenza riportante l'indicazione «offerta» - «gara d'appalto» o simili, non viene aperta ma viene protocollata in arrivo con l'apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione direttamente sulla busta, plico o simili, e inviata all'ufficio utente interessato.

2. Dopo l'apertura delle buste l'ufficio utente che gestisce la gara d'appalto riporta gli estremi di protocollo su tutti i documenti in esse contenuti.

Art. 25.

Corrispondenza personale o riservata

1. La corrispondenza nominativamente intestata ad eccezione di quella indirizzata al presidente della giunta regionale ed agli assessori, è regolarmente aperta dagli archivi di competenza.

2. La corrispondenza con la dicitura «riservata» o «personale» non è aperta e viene consegnata in busta chiusa al destinatario, il quale, dopo averne presa visione, se valuta che i documenti ricevuti non sono personali, è tenuto a trasmetterli all'archivio competente.

Art. 26.

Documenti ricevuti prima via fax e poi in originale su supporto cartaceo

1. I documenti ricevuti via fax sono registrati al protocollo. Qualora pervengano all'amministrazione per posta gli stessi documenti in originale ad essi sono attribuiti lo stesso numero e la stessa data di protocollo assegnati ai relativi fax.

Art. 27.

Modalità di trattamento di determinate tipologie di documenti

1. Le modalità di trattamento delle deliberazioni di giunta, delle determinazioni dirigenziali delle leggi, dei regolamenti, dei decreti, delle ordinanze, dei contratti, di documenti anonimi, di documenti non firmati di fatture senza lettera di trasmissione, di documenti di competenza di altre amministrazioni e di altri documenti sono descritte nell'atto n. 7 dell'allegato A.

TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI

Art. 28.

Piano di conservazione dell'archivio

1. Il piano di conservazione dell'archivio, comprendente il titolare di classificazione ed il massimario di selezione è adottato, sentite le direzioni regionali con l'atto n. 4 dell'allegato A. Osservando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di formazione e conservazione degli archivi degli enti pubblici.

2. Il piano è aggiornato e modificato con determinazione dirigenziale.

3. Dopo ogni modifica del titolare di classificazione, il responsabile del servizio provvede ad informare tutti i soggetti abilitati all'operazione di classificazione dei documenti e a dare loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche.

Art. 29.

Classificazione dei documenti

1. La classificazione è l'operazione finalizzata alla organizzazione dei documenti, secondo un ordinamento logico, in relazione alle competenze alle funzioni e alle attività dell'amministrazione. Essa è eseguita a partire dal titolare di classificazione facente parte del piano di conservazione dell'archivio.

2. Tutti i documenti registrati nel sistema di protocollo informatico, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, devono essere classificati.

TITOLO VII
ASSEGNAZIONE, RECAPITO E PRESA IN CARICO
DEI DOCUMENTI

Art. 30.

Assegnazione dei documenti

1. Per assegnazione di un documento si intende l'operazione di individuazione della struttura cui compete la trattazione del relativo affare o procedimento amministrativo.

2. Il processo di assegnazione dei documenti può coinvolgere più unità di smistamento, una di seguito all'altra, fino ad arrivare alla struttura competente.

3. Nell'atto n. 2 dell'allegato A sono indicate le unità di personale abilitate all'operazione di assegnazione dei documenti.

Art. 31.

Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto cartaceo

1. I documenti ricevuti dall'amministrazione su supporto cartaceo, anche se acquisiti in formato immagine con l'ausilio di scanner, al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo ed assegnazione sono fatti pervenire in originale alle strutture competenti.

2. Le strutture al momento della ricezione dei documenti cartacei, con una funzione del sistema informatico, eseguono l'operazione di «presa in carico».

Art. 32.

Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto informatico

1. I documenti ricevuti dall'amministrazione per via telematica, o comunque su supporto informatico, sono trasmessi alle strutture attraverso la rete interna dell'amministrazione, al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo, memorizzazione su supporti informatici in modo non modificabile, e di assegnazione.

2. La «presa in carico» dei documenti informatici viene registrata dal sistema in modo automatico e la data di ingresso dei documenti nelle strutture di competenza coincide con la data di assegnazione degli stessi.

Art. 33.

Modifica delle assegnazioni

1. Nel caso di un'assegnazione errata, la struttura che riceve il documento lo rinvia all'archivio competente che provvede a modificare i dati nel sistema informatico e a trasmettere l'atto all'ufficio utente di competenza.

2. Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia di tutti questi passaggi, memorizzando, per ciascuno di essi l'identificativo di chi effettua l'operazione con la data e l'ora di esecuzione.

TITOLO VIII
SCANSIONE DEI DOCUMENTI

Art. 34.

Documenti soggetti a scansione ed uffici abilitati

1. I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, possono essere acquisiti in formato immagine mediante il processo di scansione.

Art. 35.

Modalità di svolgimento del processo di scansione

1. Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi:

a) acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento anche composto da più pagine, corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione;

b) verifica della leggibilità, accessibilità e qualità delle immagini acquisite;

c) collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo in modo non modificabile;

d) memorizzazione delle immagini su supporti informatici, in modo non modificabile.

TITOLO IX

FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI

Art. 36.

Formazione ed identificazione dei fascicoli

1. Tutti i documenti registrati nel sistema informatico e classificati, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, devono essere riuniti in fascicoli.

2. La formazione di un nuovo fascicolo avviene con l'operazione di «apertura» che comporta, al minimo, la registrazione delle seguenti informazioni:

a) indice di classificazione;

b) numero del fascicolo;

c) oggetto del fascicolo;

d) data di apertura.

3. Le strutture abilitate all'operazione di fascicolazione dei documenti sono elencate nell'atto n. 2 dell'allegato A.

TITOLO X

SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI

Art. 37.

Spedizione dei documenti su supporto cartaceo

1. I documenti da spedire su supporto cartaceo sono trasmessi agli uffici abilitati all'operazione di spedizione dopo che sono state eseguite le operazioni di registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione.

2. Nel caso di spedizioni per raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, corriere, o altro mezzo che richieda una qualche documentazione da allegare alla busta, la modulistica viene compilata a cura delle strutture.

Art. 38.

Spedizione dei documenti informatici

1. Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le modalità di composizione e scambio dei messaggi il formato della codifica, le misure di sicurezza sono conformi alle disposizioni contenute nella circolare AIPA n. 28/2001.

3. I documenti informatici sono trasmessi all'indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari ovvero abilitato alla ricezione della posta per via telematica.

4. Per la spedizione dei documenti informatici l'amministrazione si avvale di un servizio di «posta elettronica certificata» offerto da un soggetto in grado di assicurare la riservatezza e la sicurezza del canale di comunicazione; di dare certezza sulla data di spedizione e di consegna dei documenti, facendo ricorso al «time stamping» e prevedendo il rilascio di ricevute di ritorno elettroniche.

5. L'operazione di spedizione di un documento informatico è eseguita dopo che sono state completate le operazioni di verifica della validità amministrativa della firma, registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione.

6. Le strutture che effettuano la spedizione dei documenti informatici curano anche l'archiviazione delle ricevute elettroniche di ritorno.

TITOLO XI

LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI
SPEDITI ED INTERNI

Art. 39.

Fasi di lavorazione dei documenti ricevuti

1. La gestione dei documenti ricevuti dall'amministrazione si svolge secondo le seguenti fasi:

- a) ricezione;
- b) registrazione e segnatura di protocollo;
- c) scansione - opzionale;
- d) classificazione;
- e) assegnazione, recapito e presa in carico;
- f) fascicolazione.

Art. 40.

Fasi di lavorazione dei documenti spediti

1. La gestione dei documenti spediti dall'area organizzativa omogenea si svolge secondo le seguenti fasi:

- a) produzione;
- b) registrazione e segnatura di protocollo;
- c) classificazione;
- d) fascicolazione;
- e) spedizione.

Art. 41.

Fasi di lavorazione dei documenti interni

1. Le fasi della gestione dei documenti prodotti dalle strutture dell'area organizzativa omogenea e ammessi alla registrazione di protocollo si svolge secondo le seguenti fasi:

- a) produzione;
- b) registrazione e segnatura di protocollo;
- c) classificazione;
- d) fascicolazione.

TITOLO XII

GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Art. 42.

Comunicazioni ufficiali tra strutture dell'amministrazione

1. Per comunicazione ufficiale tra strutture s'intende una comunicazione; con o senza documenti allegati, di natura giuridica probatoria o comunque di rilevanza amministrativa.

TITOLO XIII

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 43.

Avvio dei procedimenti amministrativi e registrazione dei loro stati di avanzamento

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti al minimo, deve consentire di registrare per ogni procedimento amministrativo avviato i seguenti dati:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il termine di scadenza;
- c) l'istruttore incaricato.

2. L'aggiornamento dello stato di avanzamento dei procedimenti amministrativi è eseguito a cura dei rispettivi responsabili.

TITOLO XIV

ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI

Art. 44.

Tenuta e conservazione dei fascicoli dell'archivio corrente

1. Nella prima fase di implementazione del sistema di cui al comma 1, dell'art. 57, i fascicoli cartacei sono formati a cura degli archivi correnti ovvero delle strutture titolari del procedimento; nella seconda fase di implementazione del sistema di gestione documentale in via informatica sono formati dalle strutture titolari del procedimento e conservati negli archivi di competenza.

Art. 45.

Versamento dei fascicoli nell'archivio di deposito

1. All'inizio di ogni anno, i servizi o uffici individuano i fascicoli relativi ad affari o procedimenti conclusi o comunque non più necessari allo svolgimento delle attività correnti.

2. I fascicoli di cui al comma 1 sono trasmessi dalle strutture all'archivio di deposito con un'apposita funzione del sistema di protocollo informatico. Il trasferimento deve essere effettuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie hanno nell'archivio corrente.

Art. 46.

Gestione dell'archivio di deposito, selezione periodica dei documenti e formazione dell'archivio storico dell'amministrazione

1. La gestione dell'archivio di deposito, la selezione periodica dei documenti (scarto archivistico), la formazione e gestione dell'archivio storico dell'amministrazione avvengono con le modalità descritte nel piano di conservazione dell'archivio riportato nell'atto n. 5 dell'allegato A.

2. Dei documenti prelevati dall'archivio di deposito deve essere tenuta traccia sia del movimento effettuato sia della richiesta di prelevamento.

3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

TITOLO XV

ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 47.

*Memorizzazione dei documenti informatici
e delle rappresentazioni digitali dei documenti cartacei*

1. I documenti informatici sono memorizzati e archiviati nel sistema, in modo non modificabile al termine delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo.

2. Le rappresentazioni digitali dei documenti cartacei, acquisite con l'ausilio di scanner, sono memorizzate nel sistema in modo non modificabile, dopo le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo e al termine del processo di scansione.

Art. 48.

Archiviazione ottica

1. Il personale preposto alla gestione dell'archivio di deposito, a seguito del versamento dei fascicoli da parte degli uffici utenti effettua l'operazione di archiviazione su supporti ottici in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 della deliberazione AIPA n. 51/2000.

2. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione ed organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.

TITOLO XVI

ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA DI GESTIONE
INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 49.

Accesso da parte delle strutture regionali

1. La riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è garantita dal sistema attraverso l'uso di profili utente e password.

2. L'operatore che effettua la registrazione di protocollo di un documento inserisce preventivamente il livello di riservatezza ritenuto necessario, se diverso da quello standard applicato automaticamente dal sistema.

3. In modo analogo, l'ufficio che effettua l'operazione di apertura di un nuovo fascicolo ne fissa anche il livello di riservatezza. Nella prima fase di implementazione del sistema prevista dal comma 1 dell'articolo 57, il livello di riservatezza, ove diverso da quello standard, viene fissato dall'archivio su richiesta delle strutture competenti alla trattazione del procedimento.

4. I livelli di riservatezza gestiti dal sistema, il livello standard applicato automaticamente e le relative abilitazioni all'accesso alle informazioni documentali sono riportati nell'atto n. 6 dell'allegato A.

Art. 50.

Accesso da parte di utenti esterni all'amministrazione

1. L'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di utenti esterni all'amministrazione è realizzato mediante l'impiego di sistemi di riconoscimento ed autenticazione basati sulla carta d'identità elettronica (C.I.E.), la carta nazionale dei servizi (C.S.N.) o la firma digitale.

2. Agli utenti riconosciuti ed abilitati alla consultazione sono rese disponibili tutte le informazioni necessarie e sufficienti all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 51.

Accesso da parte di altre pubbliche amministrazioni

1. L'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di altre pubbliche amministrazioni, è realizzato applicando le norme ed i criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

2. In questi casi, sono rese disponibili le seguenti informazioni:

a) il numero e la data di protocollo ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione del mittente, del destinatario;

b) il numero e la data di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso il numero e la data di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.

TITOLO XVII

PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA RELATIVO
ALLA GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 52.

*Piano di sicurezza informatica relativo alla gestione
dei documenti informatici*

1. Al fine della tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente regolamento tiene conto del piano di sicurezza informatica elaborato nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999.

2. Il piano è sottoposto a verifica ed aggiornamento con cadenza biennale e deve considerare almeno i seguenti aspetti: analisi dei rischi, politiche di sicurezza ed interventi operativi.

TITOLO XVIII

FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE
INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 53.

Funzionalità del sistema di gestione informatica dei documenti

1. Con apposito atto da emanarsi dal dirigente del servizio informativo e statistico, non appena il fornitore del software ha provveduto ad indicare le specifiche funzionalità dello stesso, è effettuata la descrizione funzionale e tecnica del sistema di gestione informatica dei documenti utilizzata dall'amministrazione.

2. Al minimo, sono richieste specificazioni inerenti:

a) la generalità delle funzioni del sistema;

b) le misure di sicurezza di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000;

c) il sistema operativo utilizzato per la gestione informatica dei documenti di cui all'articolo 7, commi 1 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000;

d) le misure tecniche atte a garantire la non modificabilità delle registrazioni di protocollo e del registro giornaliero informatico di protocollo;

e) le misure tecniche atte ad assicurare la contemporaneità delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo;

f) le modalità di trattamento delle informazioni annullate o modificate;

g) le funzioni per la gestione del registro di emergenza ed il conseguente recupero automatico dei dati;

h) le modalità di trasmissione, ricezione, verifica, registrazione ed archiviazione dei documenti informatici;

i) il calcolo dell'impronta dei documenti informatici;

j) la segnatura di protocollo dei documenti di cui agli articoli 9, 18 e 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000;

k) le funzionalità per lo scambio di documenti informatici tra uffici utenti e tra aree organizzative omogenee.

TITOLO XIX
CONFERENZA PERMANENTE SUGLI ARCHIVI

Art. 54.

Istituzione conferenza permanente sugli archivi

1. È istituita la conferenza permanente sugli archivi, di cui fanno parte:

- a) il dirigente del servizio segreteria della giunta regionale o suo delegato con funzioni di coordinatore;
- b) il responsabile del procedimento di registrazione e protocollo a livello decentrato;
- c) il dirigente del Servizio informativo e statistico o suo delegato;
- d) il soprintendente archivistico per l'umbria o suo delegato;
- e) il direttore dell'archivio di stato o suo delegato.

2. La conferenza è costituita con decreto del presidente della giunta regionale.

3. La Conferenza:

- a) propone iniziative di ricerca e di studio sugli archivi;
- b) esprime al responsabile del servizio osservazioni e valutazioni per eventuali modifiche o integrazioni del regolamento del titolare, e del massimario di scarto;
- c) propone o redige rapporti speciali tendenti alla valorizzazione della documentazione regionale alla conservazione, alla sicurezza dei locali di deposito e a quant'altro possa migliorare l'attività istituzionale inerenti agli archivi;
- d) realizza sinergie con le altre regioni al fine di una gestione unitaria degli archivi;
- e) propone corsi di aggiornamento e formazione per il personale operante all'interno delle strutture archivistiche.

4. La conferenza si riunisce, di norma, due volte all'anno su convocazione del dirigente del servizio della segreteria della giunta regionale.

TITOLO XX
NORME FINALI TRANSITORIE

Art. 55.

Eliminazione dei protocolli interni

1. Con l'entrata in funzione del sistema di gestione informatica dei documenti sono eliminati tutti i sistemi di registrazione dei documenti alternativi al protocollo informatico.

Art. 56.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Art. 57.

Norme finali e transitorie

1. Il sistema di gestione dei documenti in via informatica è attuato in due fasi:

a) prima fase: implementazione in tutte le direzioni dell'ente dei moduli software che realizzano la protocollazione, classificazione e fascicolazione dei documenti cartacei; gestione dei flussi documentali cartacei e versamento dei fascicoli non più occorrenti alla pratica amministrativa all'archivio di deposito;

b) seconda fase: implementazione in tutte le direzioni dei moduli hardware e software che realizzano la scansione dei documenti cartacei, la produzione trasmissione, ricerca e archiviazione dei documenti informatici, la interoperabilità con i sistemi di protocollo informatico di altre pubbliche amministrazioni.

2. L'applicazione degli articoli 8, 10, 12, 16, 19, 32, 38, 43, 47, 48, 50, 51, 52 e 53 relativi alla seconda fase di attuazione del sistema di

gestione dei documenti in via informatica di cui alla lettera a), comma 1 è condizionata alla emanazione da parte della giunta regionale di disposizione regolamentare.

TITOLO XXI
ABROGAZIONE

Art. 58.

Abrogazione

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 26 giugno 1989, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 1° ottobre 2002

LORENZETTI

ALLEGATO A

**Atti da approvare per lo svolgimento
delle attività disciplinate dal regolamento (Art. 1, comma 2)**

N. 1 AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE

In questo atto si devono elencare le aree organizzative omogenee istituite dall'amministrazione per la gestione dei documenti. Per ognuna di esse si devono specificare le seguenti informazioni:

la denominazione dell'area;

il codice identificativo dell'area [cfr. art. 12, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000];

la data di istituzione;

l'indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'area [cfr. articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000];

l'insieme degli uffici utenti che compongono l'area, con la loro articolazione gerarchica [cfr. art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000];

la denominazione del servizio istituito nell'ambito dell'area;

il nominativo del responsabile del servizio [cfr. art. 61, comma 2, del testo unico];

il nominativo del vicario del responsabile del servizio nei casi di vacanza, assenza o impedimento di questi [cfr. art. 3, comma 1, lettera b), decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000];

i nominativi dei responsabili del procedimento di registrazione e protocollo a livello decentrato.

N. 2 ABILITAZIONI ALL'UTILIZZO DELLE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI.

In questo atto, per ciascun utente del sistema di gestione informatica dei documenti si devono riportare le abilitazioni alle svolgimenti delle operazioni di gestione dei documenti che al minimo comprendono:

la registrazione di protocollo dei documenti in arrivo;

la registrazione di protocollo dei documenti in partenza;

la classificazione dei documenti;

l'assegnazione e presa in carico dei documenti;

la fascicolazione dei documenti;

la protocollazione dei documenti nel registro di emergenza;

la consultazione della banca dati documentale.

N. 3 DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE DELL'AMMINISTRAZIONE ED ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO.

In questo atto si devono elencare i documenti che sono soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione ed esclusi dalla registrazione di protocollo [cfr. art. 53, comma 3, del testo unico]. Per ciascuno di essi inoltre, si devono descrivere le relative modalità di trattamento.

N. 4 PIANO DI CONSERVAZIONE DELL'ARCHIVIO.

In questo atto si deve riportare il piano di conservazione dell'archivio [cfr. art. 68, comma 1, del testo unico] che comprende il titolo di classificazione ed il massimario di selezione.

Nel piano di conservazione dell'archivio si devono descrivere anche le modalità di gestione dell'archivio di deposito, di selezione periodica dei documenti (scarto archivistico), di formazione e gestione dell'archivio storico dell'Amministrazione.

La redazione di questo importante atto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 490/1999 e chiedendo assistenza alle soprintendenze ai beni archivistici e agli archivi di stato [cfr. art. 14 comma 6 e art. 15 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441].

N. 5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI.

In questo atto per ogni unità di personale abilitata all'operazione di assegnazione dei documenti, si devono specificare le principali tipologie di documenti trattati e i relativi criteri di assegnazione [cfr. art. 5, comma 2, lettera e), decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000].

N. 6 LIVELLI DI RISERVATEZZA E LOGICHE DI PROTEZIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI.

In questo atto si devono descrivere i livelli di riservatezza applicabili con il sistema di protocollo informatico ai documenti e ai fascicoli, con le relative logiche di abilitazione all'accesso. Inoltre si deve evidenziare il livello di riservatezza standard applicato automaticamente dal sistema informatico all'atto della registrazione di protocollo, o dell'apertura di un fascicolo.

N. 7 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DI DETERMINATE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI.

In questo atto si devono riportare le scelte del responsabile del servizio in merito alla registrazione delle deliberazioni di giunta e di consiglio; determinazioni dirigenziali; decreti; ordinanze; contratti; documenti anonimi; documenti non firmati; fatture senza lettera di trasmissione; documenti di competenza di altre amministrazioni; altri documenti per i quali è opportuno fissare in modo esplicito le modalità di trattamento.

N. 8 TIPOLOGIE DI DOCUMENTI DA DIGITALIZZARE.

In questo atto si devono elencare le tipologie di documenti da digitalizzare con lo scanner, le modalità ed i tempi di esecuzione del processo di scansione gli uffici utente abilitati a questa operazione.

N. 9 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE UFFICIALE TRA UFFICI UTENTE.

In questo atto si devono descrivere le modalità con cui gli uffici utente comunicano ufficialmente tra loro. Tale descrizione deve riguardare sia le comunicazioni basate su documenti cartacei e sia le comunicazioni basate su documenti informatici. Per ogni tipo di comunicazione, si deve riportare l'esatta sequenza delle operazioni che l'ufficio utente mittente e l'ufficio utente destinatario debbono eseguire.

03R0079

REGOLAMENTO REGIONALE 22 novembre 2002 n. 6.

Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 53 del 4 dicembre 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Con il presente regolamento la Regione dell'Umbria, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 29, disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali.

2. Ai fini del riconoscimento, per sistemi turistici locali s'intendono le forme associative fra soggetti pubblici e privati che si costituiscono in ambiti territoriali appropriati, omogenei e significativi, per la valorizzazione a fini turistici delle risorse locali, mediante programmi di sviluppo e relativi progetti attuativi che specificano obiettivi, strumenti, risorse finanziarie, umane e strumentali e responsabilità dei singoli soggetti.

Art. 2.

Soggetti promotori e aderenti

1. La costituzione dei sistemi turistici locali è promossa dagli Enti locali e/o da imprese private, operanti nel settore turistico, singoli o associati, che assumono la veste di promotori, attraverso forme di concertazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica.

2. Ai fini del riconoscimento devono aderire ai sistemi turistici locali:

a) i comuni ricadenti nell'ambito territoriale del sistema turistico locale interessato;

b) imprese turistico-ricettive aventi sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento, in forma singola o associata.

3. Possono aderire ai sistemi turistici locali:

a) le province competenti per territorio;

b) le camere di commercio competenti per territorio;

c) le imprese, pubbliche o private, operanti nel settore turistico o in altri settori di interesse per lo sviluppo turistico dell'ambito territoriale interessato;

d) le associazioni rappresentative delle imprese turistiche;

e) enti, organizzazioni, istituzioni e associazioni, di natura pubblica o privata, operanti direttamente o indirettamente per lo sviluppo turistico dell'ambito territoriale di riferimento.

4. Nell'ipotesi che le province e le camere di commercio non aderiscano ai sistemi turistici locali, questi sono tenuti a dimostrare di avere perseguito l'obiettivo della loro adesione o, in mancanza, della stipula di accordi di collaborazione.

5. L'adesione al sistema turistico locale avviene attraverso la sottoscrizione dell'accordo che dà vita allo stesso. L'adesione può avvenire anche in tempi successivi alla costituzione.

Art. 3.

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale del sistema turistico locale è il territorio su cui insistono i comuni aderenti.

2. Per il riconoscimento dei sistemi turistici locali si considerano appropriati, omogenei e significativi, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 29/2001, ambiti territoriali di norma corrispondenti a quelli individuati dall'art. 39 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della costituzione delle associazioni dei comuni per l'esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica.

3. La Regione incentiva, mediante il riconoscimento di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti per la valorizzazione a fini turistici delle risorse locali, la formazione di sistemi turistici locali riferiti ad aggregazioni territoriali di ampiezza maggiore di quella prevista dall'art. 41 comma 2, e comunque, di norma, non inferiori all'aggregazione di almeno due degli ambiti territoriali di cui all'art. 39 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

Art. 4.

Sistemi turistici locali a carattere interregionale

1. I sistemi turistici locali interregionali possono essere promossi da sistemi già riconosciuti dalla Regione Umbria e si costituiscono in forza di accordi tra la Regione stessa e le regioni limitrofe interessate.

2. Gli ambiti territoriali dei sistemi turistici locali interregionali corrispondono a quelli del sistema promotore ampliato con quello ricadente nelle altre regioni limitrofe interessate.

3. Tutte le imprese e i soggetti aderenti al sistema turistico locale umbro che stipula l'accordo di cui al comma 1 fanno parte del sistema interregionale.

4. Sono valutati alla stregua di sistemi turistici locali interregionali anche accordi di collaborazione per la realizzazione di specifici programmi, stipulati tra sistemi turistici locali riconosciuti in Umbria e aggregazioni di enti locali e imprese di altre regioni.

Art. 5.

Programma

1. Ai fini del loro riconoscimento, i sistemi turistici locali presentano il programma di attività, che deve indicare la durata, gli obiettivi perseguiti, le attività previste, i soggetti responsabili dello svolgimento di tali attività, nonché il piano finanziario con la specificazione delle fonti di finanziamento. Il programma deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione turistica regionale.

2. Nel caso che i programmi di cui al comma 1 abbiano durata pluriennale, essi sono attuati mediante stralci annuali che si riferiscono a periodi che vanno, di norma, dal 1° settembre di ciascun anno al 31 agosto di quello successivo.

3. I sistemi turistici locali devono presentare alla Regione i nuovi programmi e gli stralci attuativi annuali entro il 31 maggio di ogni anno.

4. Per il primo anno di attività i sistemi turistici locali presentano alla Regione lo stralcio attuativo annuale entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento.

Art. 6.

Forma associativa

1. La scelta della forma associativa che dà luogo al sistema turistico locale è rimessa all'autonomia dei soggetti partecipanti.

2. È condizione per il riconoscimento dei sistemi turistici locali l'esistenza di un accordo in forma scritta, stipulato dai soggetti promotori e da quelli aderenti, in cui viene indicato il periodo di validità.

3. Il riconoscimento ha una durata corrispondente al periodo di validità dell'accordo.

4. Gli accordi di cui al comma 2 devono assicurare la possibilità di adesione al sistema, anche successivamente alla stipula, di soggetti aventi le caratteristiche previste dall'art. 2.

Art. 7.

Priorità

1. Costituiscono elementi qualificanti dei sistemi turistici locali oltre a quanto previsto dall'art. 3, l'adesione:

- a) di associazioni rappresentative delle imprese turistiche;
- b) di imprese in forma associata.

2. Costituiscono, inoltre, elementi qualificanti dei sistemi turistici locali la molteplicità dei settori di attività rappresentati dalle imprese e dagli altri soggetti aderenti, in relazione all'obiettivo della valorizzazione integrata delle risorse locali.

Art. 8.

Benefici

1. L'attività dei sistemi turistici locali riconosciuti è sostenuta tramite il finanziamento dei progetti previsti nei loro programmi secondo le modalità che regolano le singole fonti di finanziamento.

2. Nell'attribuzione dei finanziamenti finalizzati alla valorizzazione, promozione e commercializzazione delle risorse e dei prodotti turistici locali, è assegnata priorità ai progetti inseriti nei programmi di sviluppo dei sistemi turistici locali riconosciuti.

3. Gli elementi qualificanti dei sistemi turistici locali, individuati ai sensi degli articoli 3 e 7, costituiscono criteri di priorità da valutare nell'assegnazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il riconoscimento dei sistemi turistici locali è condizione per l'attribuzione del finanziamento previsto dall'art. 5 comma 4, e dall'art. 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

Art. 9.

Procedimento amministrativo per il riconoscimento

1. I promotori dei sistemi turistici locali presentano, ai fini del riconoscimento, apposita domanda alla Regione dell'Umbria, giunta regionale, Servizio turismo, allegando i seguenti documenti:

- a) accordo costitutivo;
- b) programma di attività, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti, delle attività previste e dei soggetti responsabili dello svolgimento di tali attività, nonché del piano finanziario, con la specificazione delle fonti di finanziamento.

2. La domanda deve contenere l'elenco dei soggetti promotori e aderenti, con la specificazione delle tipologie e dei settori di attività degli operatori privati, nonché gli elementi in ordine ai rapporti con le province, camere di commercio e con le associazioni di categoria, qualora detti soggetti non aderiscano ai sistemi.

3. La giunta regionale disciplina con proprio atto amministrativo ogni ulteriore elemento relativo al procedimento amministrativo per il riconoscimento dei sistemi turistici locali.

4. I promotori sono tenuti a presentare alla Regione una relazione dettagliata sulle attività svolte nell'anno di riferimento e sui risultati conseguiti, con elementi di ordine finanziario e contabile.

Art. 10.

Revoca del riconoscimento

1. Il riconoscimento è revocato nei seguenti casi:

- a) inattività per il periodo previsto dal comma 2 dell'art. 5;
- b) accertata inadempienza rispetto alle finalità programmatiche poste a base della costituzione;
- c) difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma;
- d) accertata irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
- e) verificarsi di recessi da parte di soggetti aderenti, tali da comportare il venir meno dei requisiti dell'ambito territoriale, ai sensi dell'art. 3.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 2 novembre 2002

LORENZETTI

03R0088

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 50.

Istituzione di una commissione consiliare contro il fenomeno della mafia in Calabria.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Calabria n. 23 del 16 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione e composizione

1. È istituita, in seno al consiglio regionale, una commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria.
2. Essa viene rinnovata ad ogni inizio di legislatura.
3. La commissione è composta da un rappresentante per ciascun gruppo esistente in seno al consiglio regionale.

Art. 2.

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza della commissione è composto dal presidente, da due vice presidenti e da due consiglieri segretari. Il consiglio regionale elegge gli organi della commissione ai sensi dell'art. 23 del regolamento interno.
2. Al presidente, ai due vice presidenti ed ai due consiglieri segretari della commissione compete l'indennità prevista per gli uffici di presidenza delle commissioni consiliari permanenti.
3. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sentito il presidente della commissione, provvede a mettere a disposizione una struttura speciale, alla stregua di quella assegnata ai presidenti delle commissioni permanenti, composta da personale regionale.
4. Apposito regolamento interno, approvato dalla commissione entro trenta giorni dalla data di insediamento e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria, disciplina le modalità d'esercizio delle sue funzioni e regola anche le forme di pubblicità dei lavori, nonché dei suoi atti e dei documenti di cui viene in possesso.

Art. 3.

Competenze

1. Spetta alla commissione:
 - a) vigilare ed indagare sulle attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze mafiose e di altre associazioni criminali similari;
 - b) vigilare, per le medesime finalità, sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo, nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione di appalti;
 - c) verificare la piena attuazione da parte dell'amministrazione regionale, degli enti locali calabresi e di ogni altro ente o istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della Regione, concernente la lotta contro la mafia con riferimento a tutte le disposizioni che riguardano l'attività degli enti sopra menzionati;
 - d) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo al

fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli enti da questa vigilati nonché degli enti locali calabresi nella lotta contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata;

e) assumere ogni altra iniziativa di indagine e proposta per il migliore esercizio delle potestà regionali e delle funzioni attribuite agli enti locali calabresi anche in relazione ad una più efficace lotta contro i fenomeni criminali sopra citati;

f) formulare proposte in merito a possibili iniziative volte al formarsi e al diffondersi di una cultura antimafiosa nella società calabrese.

Art. 4.

Rapporti con autorità nazionali ed extranazionali

1. La commissione, tramite la presidenza del consiglio regionale, promuove il confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali in vista della migliore conoscenza del fenomeno mafioso e di ogni altro fenomeno di criminalità organizzata, nonché della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi legislativi e amministrativi, di competenza della Regione Calabria.

2. La commissione tiene costantemente informata della propria attività la commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23 marzo 1988 n. 94, cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel rispetto delle reciproche competenze.

Art. 5.

Esercizio delle funzioni

1. La commissione esercita le funzioni di vigilanza di difesa di cui alla presente legge, di propria iniziativa, su segnalazione delle amministrazioni o enti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), nonché su segnalazione di enti privati o singoli cittadini, previa certa identificazione, vagliandone preliminarmente, in tal caso, l'attendibilità.

Art. 6.

Metodi di elaborazione

1. Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione può, d'intesa con la presidenza dell'assemblea:

a) promuovere inchieste ed ispezioni presso l'amministrazione regionale, gli enti locali calabresi, gli enti sottoposti alla vigilanza della Regione;

b) disporre l'audizione di pubblici amministratori, di dipendenti dell'amministrazione regionale e degli altri enti di cui alla lettera a);

c) richiedere la presentazione di documenti ed atti riguardanti l'attività dell'amministrazione regionale e degli enti di cui alla lettera a). L'amministrazione regionale e gli enti di cui alla lettera a) sono tenuti a trasmettere i documenti e gli atti richiesti entro il termine fissato dalla commissione stessa;

d) sollecitare agli organi competenti l'adozione di ogni provvedimento utile o necessario in relazione allo svolgimento delle indagini ed al relativo esito.

2. Gli organi dell'amministrazione regionale e quelli degli enti menzionati alla lettera a) del comma 1 sono tenuti a collaborare con la commissione, ottemperando alle richieste di questa. È fatto obbligo agli amministratori pubblici e ai dipendenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 di ottemperare alle richieste della commissione e di fornire alla medesima ogni necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento dei compiti a questa attribuiti dalla presente legge.

3. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e di indagine di cui alla presente legge nei confronti degli enti di cui al comma 1, lettera a), la commissione può verificare altresì la piena rispondenza alle finalità pubbliche e agli scopi per i quali è stata disposta, della utilizzazione di risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione, degli enti locali calabresi e degli enti pubblici regionali da parte delle imprese private che ne siano destinatarie a qualunque titolo, particolarmente in relazione alla esecuzione di opere pubbliche, alla fornitura di beni e servizi alla pubblica amministrazione nonché all'impiego di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli extraregionali, in qualunque forma concessi anche a sostegno dell'attività d'impresa.

Art. 7.

Relazioni

1. La commissione relaziona annualmente all'assemblea regionale sulla propria attività.

2. La presidenza dell'assemblea, in relazione allo stato delle singole inchieste, anche su richiesta di un gruppo consiliare, può chiamare la commissione, in qualunque momento, a presentare relazioni anche parziali.

Art. 8.

Codice di comportamento

1. I componenti della commissione consiliare, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'attività della commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere indagini ed inchieste o ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto su fatti, atti e documenti per i quali la commissione stabilisce che non debbano essere divulgati anche in relazione alle esigenze delle inchieste.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in ogni caso per tutte le attività della commissione che riguardino, in tutto o in parte, i privati e l'esercizio dell'iniziativa economica da parte di questi.

Art. 9.

Organizzazione

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, nonché di locali e strumenti operativi messi a disposizione dall'ufficio di presidenza dell'assemblea.

2. Per il migliore espletamento dei propri compiti di vigilanza e difesa, la commissione, previa intesa con la presidenza dell'assemblea, può avvalersi di funzionari dell'amministrazione regionale, in ragione dei settori di appartenenza, delle specifiche competenze e delle qualifiche.

3. La commissione può anche avvalersi di funzionari statali. In tal caso avanza apposita richiesta alla presidenza dell'assemblea, la quale, ove lo ritenga opportuno, interpella le amministrazioni interessate.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio del consiglio regionale per l'anno 2003 e per gli anni successivi con la legge di bilancio.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 27 dicembre 2002

CHIARAVALLOTI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 51.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 4 del Bollettino ufficiale della Calabria n. 23 del 16 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2003 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2003, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2003 in corso di esame.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l'utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative ai capitoli 2222107 e 2233202, ricadenti rispettivamente nelle UPB 2.3.01.02 e 3.2.04.205 della spesa, nonché per le spese ricadenti nelle UPB relative all'attuazione del programma operativo regionale 2000-2006 della Calabria.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare anche per l'esercizio finanziario 2003, il contenimento della spesa sanitaria ed il miglioramento dei livelli di assistenza, le prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 vengono remunerate secondo i rispettivi tariffari nazionali vigenti, ridotti per le prime, del 12 per cento. Rimane confermato l'art. 1, comma 3 della succitata legge regionale n. 29/2002.

2. Per l'anno 2003 i volumi massimi delle prestazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 29/2002, non potranno superare quelli dell'anno 2001 ridotti del 20 per cento e specificatamente indicati, per ciascuna struttura erogatrice, nelle tabelle allegate alle deliberazioni di giunta regionale n. 460 del 28 maggio 2002 e n. 615 dell'8 luglio 2002.

3. Onde proteggere le fasce socialmente più deboli, quali anziani non autosufficienti, disabili e abbattere i costi dei ricoveri, le aziende sanitarie potranno, tra le loro priorità, accordi di programma con le R.S.A. presenti sul territorio, tenuto conto del numero dei posti letto accreditati.

4. In ogni caso la remunerazione complessiva delle prestazioni non dovrà superare i limiti massimi di spesa stabiliti da specifica deliberazione della giunta regionale.

5. I soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e che abbiano erogato ed ancora erogano prestazioni con oneri a carico delle aziende sanitarie regionali possono accedere, in via transitoria, eccezionale ed irripetibile, alla negoziazione con le aziende sanitarie territoriali competenti per continuare a fornire prestazioni a carico delle SSR, per la durata massima di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La Regione entro il termine di cui al precedente comma definisce le procedure riferite alle istanze di accreditamento presentate dai soggetti già autorizzati o che abbiano presentato domanda di autorizzazione e di accreditamento entro la data del 30 novembre 2002.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, fino all'entrata in vigore del nuovo PSR, gli oneri per la gestione relativa all'elisoscorso di Cosenza sono posti a carico dell'azienda sanitaria territoriale competente, che assicurerà il prosieguo del servizio nei modi, forme e condizioni vigenti fino all'espletamento delle procedure di legge relative all'affidamento del servizio che dovrà avvenire entro il 30 aprile

2003. Di tale spesa la Regione dovrà tenere conto in sede di riparto del FSR. Per lo stesso periodo, e con le stesse forme e modalità di cui al comma 6, viene prorogato il servizio previsto dall'art. 19, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29.

Art. 3.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere all'azienda municipalizzata AMACO di Cosenza un contributo di euro 2.000.000,00 per la costruzione della nuova sede degli uffici, delle officine e degli impianti di servizio dell'azienda medesima.

2. All'onere derivante dal precedente comma si provvede con le risorse disponibili all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 2222107) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 27 dicembre 2002

CHIARAVALLOTI

03R0031

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 52.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 36 del 10 dicembre 2001. Finanziario 2003.

(Pubblicata nel *suppl. straordinario n. 4 del Bollettino ufficiale della Calabria n. 23 del 16 dicembre 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 4, comma 8 le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle parole «31 marzo 2003».

2. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla disposizione di cui al precedente comma si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 27 dicembre 2002

CHIARAVALLOTI

03R0032

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 novembre 2002 n. 21.

Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 55 del 30 novembre 2002*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Personale destinato all'area speciale istituita presso la RESAIS S.p.a.

1. Il personale beneficiario dei provvedimenti di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35 e all'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, privo dei requisiti anagrafico-contributivi minimi per il conseguimento dei trattamenti pensionistici di vecchiaia ed anzianità, viene trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo-previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS S.p.a., alle cui dipendenze rimane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

Art. 2.

Normativa applicabile

1. Durante il periodo di permanenza nell'apposita area di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, nonché gli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

2. Per il personale dei consorzi agrari di cui all'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, ancora in servizio presso i consorzi medesimi, la disciplina di cui alla presente legge si applica, in forza dell'art. 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'art. 52, comma 33, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fino al 31 gennaio 2004.

Art. 3.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati l'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, l'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, l'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 414 migliaia di euro cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.1 - capitolo 144106.

2. Per gli esercizi successivi la spesa è valutata in 12.000 migliaia di euro per ciascun anno e trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - U.P.B. 2.2.1.3.1 - codice 06.02.01.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 novembre 2002.

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
CUFFARO CASTIGLIONE

03R0075

LEGGE 28 novembre 2002 n. 22.

Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private agli enti locali e loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone. Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 55 del 30 novembre 2002)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi di esercizio

1. Per provvedere alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di ulteriori 100.292.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2002 (U.P.B. 12.3.1.3.1 - capitolo 478104).

2. La misura e le modalità di corresponsione dei contributi di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I costi economici standardizzati, già determinati per il 1997, sono confermati per l'anno 2002.

4. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare dei contributi spettanti, determinati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 superi lo stanziamento complessivamente determinatosi a seguito dell'approvazione della presente legge.

5. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2002, mediante l'utilizzazione delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 (accantonamento codice 1011) del bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea

1. L'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, è abrogato. Le autorità comunali provvedono al ritiro delle licenze o autorizzazioni eventualmente rilasciate per un numero superiore a nove posti, compreso quello del conducente.

2. Il primo capoverso del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, è così sostituito:

«2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente. Il prelevamento fuori dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione è effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo modalità che sono disciplinate con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana».

3. Al secondo periodo del comma 4 dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recepita dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, dopo le parole «a livello nazionale» sono inserite le parole «e regionale».

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 novembre 2002

Assessore regionale per il turismo le comunicazioni ed i trasporti
CUFFARO CASCIO

03R0076

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 4 0 5 *

€ 1,60